



Wortprotokoll

der 180. Sitzung vom 4. Mai 1978

Resoconto integrale

della seduta n. 180 del 4 maggio 1978

VII. Legislatur
VII Legislatura
1973 - 1978



**CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE
SÜDTIROLER LANDTAG**

**SEDUTA 180. SITZUNG
4.5.1978**

INDICE

Disegno di legge provinciale n. 280/78: "Piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli erenti locali". pag. 3

Disegno di legge provinciale n. 276/78: "Modifiche alla L.P. 31.8.1974, n 7". pag. 33

INHALTSANGABE

Landesgesetzentwurf Nr. 280/78: "Dreijahresplan zur Finanzierung öffentlicher Arbeiten im Interesse der Gebietskörperschaften". Seite 3

Landesgesetzentwurf Nr. 276/78: "Änderung des Landesgesetz 31.8.1974, Nr 7". . Seite 33

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Dott. Prof. DECIO MOLIGNONI

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

ORE 10.40 UHR
(Appello nominale - Namensaufruf)

PRESIDENTE: La seduta è aperta.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Gouthier, Ladurner-Parthanes, Nicolodi, Vaja e l'assessore Benedikter.

Continuiamo con il punto 10) all'ordine del giorno: "Disegno di legge provinciale n. 280/78: "Piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali".

Punkt 10 der Tagesordnung: "Landesgesetzentwurf Nr. 280/78: "Dreijahresplan zur Finanzierung öffentlicher Arbeiten im Interesse der Gebietskörperschaften".

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

RUBNER (Assessor für öffentlicher Arbeiten - SVP): Der Landtag hat im Jahre 1975 das Landesgesetz vom 11. Juni 1975, Nr. 27 und im Jahre 1976 das L.G. vom 20. Mai 1976, Nr. 12 verabschiedet. Das Finanzierungsprogramm erstreckte sich über die Jahre 1975 - 1977 mit einem Gesamteinsatz von 45 Milliarden Lire, d.h. 15 Milliarden Lire für jedes Finanzjahr.

Infolge der kritischen Wirtschaftslage hat das Land in den oben angeführten Gesetzen bei seinen Förderungsmaßnahmen für öffentliche Arbeiten von den Zuschüssen für Tilgung von Darlehen Abstand genommen, dafür aber mit entsprechenden Verlustbeiträgen eingegriffen. Dies hatte zur Folge, daß die Geldmittel von den begünstigten Körperschaften unverzüglich zum Einsatz kommen konnten und daß sich die allgemeine Rezession im Baugewerbe und bei den öffentlichen Arbeiten in Südtirol nicht bemerkbar gemacht hat wie anderswo im Staatsgebiet.

Soweit sich bis jetzt überblicken läßt, lag der Schwerpunkt des Finanzierungsprogrammes 1975 - 1977 auf folgenden Kategorien von öffentlichen Arbeiten:

- 36% - Schulen (höhere Schulen, Mittelschulen, Volksschulen, Kindergärten)
- 18% - Straßen, Plätze, Brücken
- 16% - öffentliche Gebäude (Gemeindehäuser, Vereinshäuser, Altersheime, Kultgebäude)
- 15% - Wasserleitungen und Kanalisation
- 8% - Sportanlagen und touristische Anlagen

7% - verschiedene Bauvorhaben.

Das vereinfachte Verwaltungsverfahren, welches zur Bereitstellung der oben angeführten Mittel angewendet wird, hat sich voll bewährt und soll deshalb auch bei diesem neuen Dreijahresprogramm Anwendung finden. Es ist das Bestreben der Landesverwaltung, die entsprechenden Bestimmungen organisch in diesen Gesetzesentwurf aufzunehmen und damit die Anwendung derselben zu erleichtern.

Das neue Finanzierungsprogramm erstreckt sich über die Jahre 1978 - 1980 mit einem Gesamteinsatz von Lire 90 Milliarden, d.h. Lire 30 Milliarden für jedes Finanzjahr.

65 v.H. des in jedem Jahr verfügbaren Fond (das sind Lire 19.500 Millionen) werden unter alle Gemeinden nach den Kriterien des Landesgesetzes Nr. 27/1975 aufgeteilt. Über den Einsatz der Mittel und somit über den Vorrang der zu finanzierenden Bauten entscheiden die Gemeinden autonom. Die Gemeinderäte sind verpflichtet, verantwortungsbewußt selbst die Wahl zu treffen, welche Arbeiten gegenüber anderen den Vorrang haben.

17,5% v.H. des Fond (also Lire 5.250 Millionen) werden jährlich für die Förderungen übergemeindlicher Bauvorhaben bestimmt. Die Tal- oder Bezirksgemeinschaften erstellen für die förderungswürdigen Initiativen auf Gemeinschaftsebene Programmvorschläge. Die endgültige Entscheidung ist dem Landesauschuß vorbehalten.

Die restlichen 17,5 v.H. (das sind Lire 5.250 Millionen jährlich) bleiben dem Landesauschuß zur Verfügung. Dieser Betrag soll eventuelle Härten ausgleichen, die durch den Aufteilungsschlüssel entstehen, und so auch die Förderung solcher Bauten gewährleisten, die obwohl notwendig und dringend, sonst Gefahr laufen könnten, von jeglicher Finanzierung ausgeschlossen zu bleiben oder einen für das Ausmaß der Auslagen unzureichenden Beitrag zu erhalten.

Die einzelnen Artikel des Gesetzesentwurfs fußen zum Großteil auf dem Landesgesetz vom 11.6.1975, Nr. 27.

Mit dem Art. 12 werden die Beträge, wonach die Zuständigkeit der beratenden Organe in Sache öffentliche Arbeiten abgegrenzt ist, auf den heutigen Stand gebracht und die entsprechenden Beträge neu festgesetzt.

Die Art. 12 und 14 setzen die Betragsgrenzen für die Bescheinigung des Bauleiters über die ordnungsgemäße Bauausführung und für die Eintragung in das nationale Verzeichnis der Bauunternehmer neu fest und passen sie der heutigen Lage an.

Der Art. 15 enthält Bestimmungen bezüglich der an die Baufirmen zu leistenden Vorschüsse und deren Einfluß auf die Preisrevision.

Der Art. 16 sieht die Möglichkeit vor, für öffentliche Bauvorhaben auch Beträge für die künstlerische Gestaltung zu verwenden.

Der Art. 17 betrifft die Landesbaudirektion, welche ermächtigt wird, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Arbeiten auch für andere Körperschaften auszuführen.

Die Art. 18 und 19 ermächtigen die Landesverwaltung, sowohl für die landeseigenen Hochbauten als auch für den Bau von Strassen von Landesinter-

resse, Mehrjahrespläne zu erstellen, um dadurch einen gezielteren Einsatz der Geldmittel zu ermöglichen.

Il Consiglio provinciale ha approvato, nel 1975, la legge provinciale 11.6.1975, n. 27, e nel 1976, la legge provinciale 20.5.1976, n. 12. Il programma di finanziamento si estendeva al periodo 1975 - 1977, con un impegno complessivo di 45 miliardi di lire corrispondente a 15 miliardi di lire per ogni anno finanziario.

In seguito alla critica situazione economica, con le due leggi di cui sopra la Provincia, nell'adottare le sue misure d'intervento nel settore dei lavori pubblici, è intervenuta mediante contributi a fondo perduto evitando il sistema delle anticipazioni per l'estinzione di prestiti. Ciò ha avuto come conseguenza che gli enti beneficiari hanno potuto impiegare, senza indugio, i mezzi finanziari ricevuti, e nel Tirolo del Sud i fenomeni di generale recessione registrata nel settore edilizio non si sono manifestati, a differenza di quanto è avvenuto nel restante territorio dello Stato.

Per quanto è possibile, finora, desumere da uno sguardo d'insieme, al centro del programma di finanziamento 1975 - 1977 stavano le seguenti categorie di lavori pubblici:

- 36% - scuole (superiori, medie, elementari, asili)
- 18% - strade, piazze, ponti
- 16% - edifici pubblici (sedi comunali, sedi di associazioni, case per anziani, edifici di culto)
- 15% - acquedotti e canalizzazioni
- 8% - impianti sportivi e turistici
- 7% - costruzioni di altro tipo

La procedura amministrativa semplificata, adottata per l'assegnazione dei mezzi finanziari di cui sopra, si è dimostrata efficace, e pertanto, sarà adottata anche per questo programma triennale. E' intendimento dell'amministrazione provinciale recepire organicamente le stesse norme procedurali in questo disegno di legge onde facilitarne l'applicazione.

Il nuovo programma di finanziamento si estende agli anni 1978 - 1980, con un impegno di 90 miliardi di lire, corrispondente a lire 30 miliardi per ciascun anno finanziario.

Il 65% dei fondi disponibili per ciascun anno (ossia lire 19.500 milioni) viene suddiviso fra tutti i Comuni secondo i criteri di ripartizione previsti dalla L.P. no 27/1975. Sull'impiego dei finanziamenti e quindi sull'ordine di priorità delle opere da finanziare decidono autonomamente i Comuni. I consigli comunali sono tenuti a decidere responsabilmente, quale opera sia prioritaria rispetto ad un'altra.

Il 17,5% dei fondi (ossia lire 5250 milioni) viene destinato annualmente alla realizzazione di opere intercomunali. A tal fine le Comunità di valle e comprensoriali predispongono proposte di programma a livello delle comunità, indicando gli interventi più necessari. La decisione finale è riservata alla Giunta provinciale.

Il restante 17,5% (corrispondente a lire 5250 milioni per ciascun anno) rimane a disposizione della Giunta provinciale. Questo importo è destinato a far fronte ad eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione dei criteri di ripartizione di cui sopra, e quindi a garantire la realizzazione di quelle opere che, pur essendo necessarie ed urgenti, potrebbero correre il pericolo di restar escluse da ogni finanziamento o di essere finanziate in misura insufficiente a coprire la spesa.

I singoli articoli del disegno di legge si basano in gran parte sulla L.P. 11.6.1975, n. 27.

L'art. 12 aggiorna gli importi in base ai quali viene determinata la competenza degli organi consultivi in materia di lavori pubblici.

Lo stesso art. 12 e l'art. 14 aggiornano, inoltre, i limiti di valore entro i quali il direttore dei lavori può certificare la regolare esecuzione dei lavori e i limiti d'importo necessario per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori.

L'art. 15 contiene norme riguardanti l'anticipazione alle imprese e la revisione dei prezzi contrattuali.

L'art. 16 prevede la possibilità di destinare delle somme sull'abbellimento delle opere.

L'art. 17 concerne la Direzione tecnica, che viene autorizzata ad eseguire, nei limiti delle proprie possibilità operative, lavori anche per altri enti.

Gli artt. 18 e 19 autorizzano l'Amministrazione provinciale a predisporre - sia per opere di edilizia sia per opere stradali d'interesse provinciale - piani triennali, onde rendere possibile un impiego più razionale dei mezzi finanziari.

PRESIDENTE: La parola alla terza Commissione legislativa per la lettura della relazione.

MÜLLER (SVP): Die dritte Gesetzgebungskommission ist am 2. Mai 1978 zur Beratung des Landesgesetzentwurfes Nr. 280/78: "Dreijahresplan zur Finanzierung öffentlicher Arbeiten im Interesse der Gebietskörperschaften" zusammengetreten.

Im Beisein des Landesrates für öffentliche Arbeiten, Dr. Hans Rubner, hat die Kommission über einige der wichtigsten Einzelheiten des Gesetzentwurfes diskutiert, welcher eine Neufinanzierung des vorhergehenden Landesgesetzes Nr. 27 über öffentliche Arbeiten in Höhe von 90 Milliarden Lire in drei Jahren vorsieht. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht einige Neuerungen im Vergleich zu dem im vergangenen Jahr außer Kraft getretenen Gesetz vor, in dem derselbe auch die Aufteilungsquoten der bereitgestellten Beträge ändert, und zwar aufgrund der positiven Erfahrung, die im Laufe der Anwendung des ersten Dreijahresplanes betreffende Arbeiten für öffentliche Bauten gemacht wurde.

Im Laufe der Sachdebatte wurde eine geringfügige formelle Änderung des Art. 2 vorgenommen, während hinsichtlich Absatz 3 des Art. 20 Landesrat

Rubner sich vorbehalten hat, im Landtag einen entsprechenden Änderungsantrag einzubringen.

Die einzelnen Artikel wurden stimmenmehrheitlich bei einer Enthaltung genehmigt, mit Ausnahme der Artikel 3, 4, 5, 16, 18 und 19, die stimmenmehrheitlich bei zwei Enthaltungen genehmigt wurden, des Art. 20, der stimmenmehrheitlich bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung, und des Art. 11, der einstimmig gutgeheißen wurde.

Der gesamtinhaltliche Gesetzentwurf wurde stimmenmehrheitlich bei Enthaltung der Abgeordneten Mitolo und Sfondrini genehmigt.

La terza Commissione legislativa si è riunita il giorno 2 maggio 1978 per esaminare il disegno di legge provinciale n. 280/78: "Piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali".

Alla presenza dell'Assessore ai lavori pubblici, Dr. Hans Rubner, la Commissione ha discusso su alcuni particolari più importanti del progetto di legge, che rifinanzia la precedente legge provinciale n. 27 sui lavori pubblici con 90 miliardi in tre anni. Questo disegno di legge introduce alcune innovazioni rispetto alla legge scaduta lo scorso anno, modificando anche le percentuali di ripartizione delle somme stanziare, alla luce della positiva esperienza acquisita nel corso dell'applicazione del primo piano triennale di lavori per opere pubbliche.

Nella discussione articolata è stata introdotta una lieve modifica formale all'art. 2, mentre per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 20 l'Assessore si è riservato di presentare in aula consiliare un emendamento specificativo.

I singoli articoli sono stati approvati a maggioranza con un'astensione, tranne gli artt. 3, 4, 5, 16, 18 e 19 approvati con due astensioni, l'art. 20 approvato con un voto contrario e un'astensione, e l'art. 11 approvato all'unanimità.

Il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Mitolo e Sfondrini.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? La parola al consigliere Sfondrini.

SFONDRINI (PSI): Signor Presidente, signori colleghi, prendo la parola per fare alcune brevi considerazioni sul disegno di legge, ora in discussione, che viene presentato all'attenzione del Consiglio provinciale e che rispetto ai disegni di legge precedenti, rappresenta un impegno finanziario da parte della Giunta provinciale di indubbia consistenza: il piano, che ricalca in sostanza la legge n. 27 e la legge n. 12, adotta un metodo di intervento nel settore dei lavori pubblici, che è basato sul contributo ai comuni a fondo perduto. Questo è il metodo adottato nelle leggi precedenti.

Indubbiamente, questo metodo ha avuto come conseguenze che i comuni hanno potuto destinare questi fondi in base ai loro programmi in modo più

rapido e senza difficoltà di carattere finanziario per quanto riguarda la parte che a loro compete, e quindi, essendo la procedura più rapida, di fronte alla svalutazione costante del denaro, consente di intervenire in modo efficace per attuare i programmi previsti.

La suddivisione dei fondi, come ho già detto, rimane quella delle due leggi precedenti. Si tratta di un importo di circa 30 miliardi, di cui il 65%, cioè circa 19,5 miliardi viene distribuito in base ad alcuni criteri sui quali tornerò dopo. Del rimanente 35%, cioè circa 10,5 miliardi, 5 miliardi e 250 milioni vengono destinati alle comunità di valle o comprensoriali, che dispongono poi a livello di comunità il loro piano di intervento; gli altri 5 miliardi e 250 milioni rimangono a disposizione della Giunta provinciale e sono destinati per problemi che o non sono previsti o non trovano soluzioni possibili da parte dei comuni. La questione che ha indotto il Partito Socialista Italiano ad astenersi su questo disegno di legge, che tuttavia rappresenta uno sforzo di carattere finanziario di una certa consistenza da parte della Giunta provinciale e fa salva nello stesso tempo l'autonomia decisionale da parte dei comuni, è il criterio di suddivisione del 65%.

Si tratta di un criterio che noi abbiamo sempre contestato, perchè, secondo il nostro avviso, non rappresenta oggettivamente, non dico le necessità dei comuni, perchè i mezzi sono sempre insufficienti, ma non rappresenta un'assegnazione proporzionale alle esigenze globali dei comuni stessi. Quando si esamina la percentuale riferita agli abitanti e la percentuale riferita all'estensione territoriale dei comuni, con il limite di un ettaro per abitante, si constata questo fatto: per i comuni con un numero minore di abitanti e con una larga estensione territoriale la suddivisione è pressappoco di 1 a 2, salvo la quota fissa, che è un'inezia, perchè è di 8 milioni e 405 mila lire per tutti i comuni della provincia. Cioè, i comuni di piccole dimensioni hanno un terzo di assegnazione, che è riferito al numero degli abitanti e i due terzi di assegnazione che sono riferiti all'estensione territoriale, e questa è una costante. Se poi però si va a vedere come va avanti la suddivisione, si vede che per i comuni di media dimensione questo rapporto diventa di 1 a 1. Cioè una metà dell'assegnazione è calcolata in base al numero degli abitanti e l'altra metà in base all'estensione territoriale. Nei comuni di maggiore entità questo rapporto diventa paritetico: prendiamo Bressanone, che riceve 322 milioni per gli abitanti e 350 milioni per l'estensione territoriale; Brunico riceve 204 milioni per gli abitanti e 138 milioni per l'estensione territoriale. A Laives, che è diventato il quarto comune della provincia, questo rapporto si inverte.

Il comune di Laives riceve il doppio rispetto agli abitanti e la metà rispetto all'estensione territoriale. Arriviamo a Merano e questo rapporto ancora muta: abbiamo i 6/7 per gli abitanti ed un settimo per l'estensione territoriale. A Bolzano addirittura si hanno due miliardi e 129 milioni in relazione agli abitanti e 218 milioni per l'estensione

territoriale, cioè 10/11 per gli abitanti ed 1/11 per l'estensione territoriale.

So benissimo in base a quale concetto è stato costruito questo meccanismo di suddivisione dei fondi: si è detto che ci sono alcune opere primarie, come fognature, acquedotti, strade, che indubbiamente sono in relazione all'estensione territoriale e questo ragionamento apparentemente sembra giustificare questa suddivisione. In realtà i centri urbani, anche di piccole dimensioni, tranne alcuni esempi in cui ci sono le frazioni, che comportano un intervento per le opere primarie di tipo diverso, perchè effettivamente il comune è esteso attraverso le frazioni e quindi bisogna intervenire in modo adeguato anche nei confronti delle frazioni, ma in realtà alcune opere sono concentrate sempre nel centro urbano. Quindi, il rapporto 45% e 55%, secondo il nostro punto di vista, non è sufficiente a correggere le sfasature che si determinano attraverso il meccanismo originario. A questo proposito assistiamo a dei fenomeni strani: il comune di Plaus riceve 8 milioni e 405 mila lire come quota fissa, come ogni comune, sia quello di Bolzano, di Laives o di Lagungo riceve. Lo stesso comune riceve poi 5 milioni e 800 mila lire per il riferimento agli abitanti.

Questo meccanismo, secondo noi, deve essere corretto, perchè se è vero quello che l'Assessore ci dice, almeno in cifre percentuali, per l'assegnazione dei fondi nel triennio 1975-1977 il 36% è stato destinato a scuole superiori, medie, elementari ed asili; il 18% per strade, piazze e ponti; il 16% per edifici pubblici e solamente il 15% per acquedotti e canalizzazioni, che è la voce che indica maggiormente in riferimento all'estensione territoriale.

Quindi, con queste cifre che ci ha portato l'Assessore, si dimostra che non è valido tutto il discorso basato su un rapporto diverso tra abitanti ed estensione territoriale, che crea questo meccanismo molto strano per cui si passa da uno a due, poi si arriva alla parità e al caso limite del comune di Bolzano che ha 10 volte per gli abitanti ed una volta per l'estensione territoriale. Qui si dimostra che su tutta questa cifra si spende solo il 15% per acquedotti e canalizzazioni e poi il 18% per strade, cose molto importanti per i comuni, che hanno un'estensione territoriale molto ampia; è certo però che questo rapporto del 45% e 55%, crea delle sfasature del tipo da me denunciato e quindi non siamo d'accordo con esso. So che a suo tempo si è cercato inutilmente di capovolgere il rapporto e di dare maggior peso alla consistenza numerica degli abitanti per i problemi che riguardano le scuole medie superiori, gli edifici pubblici, le sedi comunali, le sedi di associazioni, le case per anziani, gli edifici di culto e impianti sportivi e turistici, che sono concentrati nei centri urbani e nei piccoli comuni; si trattava quindi di invertire questo rapporto e di dare il 55% in relazione al numero degli abitanti ed il 45% in relazione all'estensione territoriale, anche perchè l'estensione territoriale in certi comuni è costituita da boschi e da terreni agricoli.

Il discorso qui diventa difficile, perchè è sempre basato sui grossi comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico e quindi si corre il rischio di stare molto più attenti ai comuni di una certa dimensione rispetto a quelli più piccoli; ma è certo che i comuni più grossi hanno dei problemi diversi, perchè indubbiamente svolgono un ruolo diverso, hanno delle esigenze diverse, non in relazione soltanto ai propri abitanti, ma in funzione alle zone di influenza oppure al ruolo che hanno assunto in questi anni.

Ho detto questo per ribadire la nostra perplessità sul disegno di legge in oggetto; in altri momenti abbiamo tentato di esternare, attraverso una proposta per i mutamenti di queste percentuali sul meccanismo, che si continua a mantenere, con un'analisi più approfondita non solamente riferita alle percentuali di impiego dei mezzi negli anni 1975-1977, ma anche in relazione alle cifre vere e proprie, le nostre idee, che forse avrebbero potuto indurre la Giunta a modificare il progetto di legge.

Mi rendo conto che proprio quest'anno non è facile fare questa modifica, perchè ho ben in mente 5 anni fa, quando si è tentato di dare una legge sui lavori pubblici e la Giunta provinciale ha subito le pressioni e le manifestazioni di dissenso da parte del consorzio dei comuni e siamo arrivati fino alla minaccia delle dimissioni dei sindaci, anche se poi quella legge non è mai stata applicata. Si è tornati a fare questa legge non soltanto perchè abbiamo ritenuto opportuno, di fronte alla crisi, intervenire a fondo perduto, anzichè in conto interessi, ma anche perchè la legge precedente si dimostrava di impossibile applicazione e mi rendo conto che se oggi dovessimo modificare queste percentuali, nel senso da noi suggerito, susciteremmo chissà quale rivolta da parte dei rappresentanti dei comuni.

Detto queste cose e quindi giustificando la nostra astensione nei confronti di questo provvedimento per le ragioni che ho detto, chiedo all'Assessore competente che ci indichi quali sono gli orientamenti della Giunta in relazione all'utilizzazione di quel 17,5% cioè dei 19,5 miliardi. L'Assessore avrà sicuramente raccolto qualche notizia sull'intenzione di utilizzare questi mezzi ed io vorrei conoscere queste intenzioni per capire fino a che punto questa quota riservata alla Giunta può modificare, può correggere le incongruenze che si manifestano attraverso l'assegnazione diretta ai comuni.

PRESIDENTE: Signori consiglieri, le perplessità sollevate dai consiglieri dell'opposizione fanno parte anche di perplessità sollevate da parte della maggioranza, sospendo la seduta e la rinvio al pomeriggio, perchè è necessario fare una breve riunione fra i capigruppo.

La seduta è sospesa.

ORE 12.00 UHR

ORE 15.40 UHR

PRESIDENTE: La seduta riprende. Chi chiede ancora la parola in discussione generale? La parola al consigliere Oberhauser.

OBERHAUSER (Landesrat - SVP): (Nicht registriert)

PRESIDENTE: Prima di dare la parola al secondo oratore del pomeriggio, vorrei dire che non sono qui per strozzare la discussione, ma avverto che ci sono 23 articoli da votare e qualora volessimo votare oggi la legge dobbiamo un pochino spicciarci e evitare le ripetizioni.

Prego ora i signori capigruppo per una brevissima riunione, perchè ieri c'è scappato uno sbaglio. Purtroppo! Non da parte mia, ma da parte di altri e bisogna rimediare a quest'errore.

La seduta è sospesa.

La seduta riprende. Ha la parola il consigliere Müller.

MÜLLER (SVP): (Nicht registriert - non registrato)

MITOLO (MSI-DN): Signor Presidente, egregi colleghi, mi pare che la discussione su questo progetto di legge si vada accendendo e si vada trasformando in una specie di disputa tra la periferia ed il centro.

Non vorrei che proprio questo aspetto, che viene sottolineato in particolare dai colleghi della Südtiroler Volkspartei, tradisse il vero significato di questa legge che è quello di sviluppare un programma di lavori pubblici, coordinato e che abbiamo più volte sollecitato nelle discussioni di bilancio ed anche nell'ambito delle varie discussioni, sui provvedimenti che di volta in volta sono stati presentati a questo Consiglio, per realizzare proprio quelle voci di bilancio che ogni anno abbiamo votato. Qui non si tratta di contrapporre i paesi della provincia al centro o ad alcune città che hanno un maggior numero di abitanti. Qui si tratta di una scelta di carattere politico ben precisa.

E' evidente e logico che la Südtiroler Volkspartei tenda a favorire la stragrande maggioranza dei paesi della provincia, non dico a danno, perchè non penso che ci sia il desiderio e la volontà di un danno, ma tenendo in minor considerazione certe esigenze che viceversa sono quanto mai importanti e che ogni giorno di più pesano nello sviluppo di alcune città, che hanno maggior densità di popolazione. E' un discorso che abbiamo già fatto quando abbiamo votato la legge n. 27, è un discorso che abbiamo più volte ripetuto e che mostra ancora oggi tutta la sua validità.

Il criterio di distribuzione di questi contributi è stato ripreso e in un certo senso maggiorato, ma ha lasciato perplesse talune delle forze politiche rappresentate in questo Consiglio provinciale.

Ricordo la discussione già nell'anno 1973, alla vigilia delle elezioni regionali quando si votarono in fretta e furia certe leggi e ricordo poi le discussioni fatte in quest'aula. Dall'elenco che oggi ci viene fornito, emergono chiare, egregio assessore Rubner, le contraddizioni e le incoerenze di certa impostazione. Vi sono paesi con uno scarsissimo numero di abitanti, che hanno un'estensione territoriale elevata, che praticamente ottengono un contributo ben maggiore, che non altri che hanno un numero di abitanti maggiori, ma hanno una minore estensione.

Questo contrasto appare poi ancor più stridente in rapporto alle 4 o 5 città, Bolzano compresa, che hanno un'elevata densità di popolazione. Con questo noi vogliamo dire, non che non si sia usato un criterio di ingiustizia, perchè comprendiamo perfettamente le esigenze della periferia ed ho sempre sostenuto che la Provincia non deve sembrare una specie di individuo con una grande testa, rappresentata alla Giunta provinciale ed un corpo rachitico, rappresentato dai vari comuni della provincia, che non hanno nè mezzi, nè possibilità di sviluppare la propria attività, con pregiudizio delle prerogative della loro autonomia e della loro capacità di operare al di fuori di quella che può essere sempre un'erogazione di puri e semplici contributi da parte della Provincia. Mi sta benissimo che a molti comuni si sia data la possibilità di sviluppare autonomamente la propria autorità secondo criteri e programmi, secondo la volontà che viene manifestata dai vari consigli comunali, ma non posso non rilevare come soprattutto per certe posizioni, rappresentate da comuni che hanno grossi problemi, come il comune di Bolzano, il comune di Merano, il comune di Bressanone e il comune di Laives, il comune di Brunico, Silandro e Vipiteno, che sono i grossi centri della provincia, con questa legge non si viene del tutto incontro a certe esigenze e a quelle che erano le aspettative di queste amministrazioni.

Trovo anche un po' di meraviglia nel sentire che l'Assessore Oberhauser mette in dubbio la buona amministrazione del comune di Bolzano, anche se potrei essere d'accordo con lui perchè io rappresento un partito di opposizione, ma mi meraviglia il fatto, perchè il comune di Bolzano è amministrato dalla Südtiroler Volkspartei, dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Socialista Democratico Italiano e dal Partito Repubblicano, che fanno parte anche della maggioranza di questa Giunta e di questo Consiglio.

Mi meraviglia quindi che l'assessore Oberhauser faccia delle valutazioni dicitative sull'efficienza del comune di Bolzano, quasi addebitando talune situazioni di difficoltà alla scarsa efficienza della maggioranza del comune di Bolzano. Non posso non rilevare come questa dichiarazione sia in contrasto con il fine stesso di questa legge, perchè si dice che ai comuni diamo più autonomia, ma anche più mezzi. Però quando si tratta del comune di Bolzano si dice che questo comune forse non è

efficiente abbastanza e quindi forse butta via e non utilizza sufficientemente i mezzi finora ricevuti.

Mi pare che semmai debba essere valutata tutta la situazione con riferimento ai problemi che urgono, ai problemi più pressanti, alle esigenze più scottanti che tutti abbiamo davanti agli occhi ogni giorno. Il comune di Bolzano sta scoppiando ed ha delle grossissime difficoltà. Saranno forse mal interpretate certe esigenze e forse non a fondo approfondite e studiate, questo non lo voglio negare, tanto più se lo dite anche voi, possiamo dirlo anche noi che siamo membri di partiti che da trent'anni sono all'opposizione e pur tuttavia non si possono negare certe esigenze e quindi bisogna avere anche la sensibilità di tenerla in conto e di affrontare la cosa con i giusti criteri. Non c'è dubbio che questo criterio della ripartizione, che oggi viene presentato, presenta delle gravi carenze.

Mi si potrà dire che non si può ottenere la perfezione assoluta in tutto. Posso anche essere d'accordo, ma in certe occasioni abbiamo tenuto conto di queste esigenze. Quando abbiamo varato il piano quadriennale di edilizia scolastica abbiamo tenuto conto delle particolari esigenze di Bolzano, Merano e Bressanone. Perché anche in questa legge non dobbiamo tenere presenti certe esigenze? Penso che una diversa valutazione, sempre nell'ambito di una considerazione più generale di quelli che sono i problemi di questi nostri comuni possa essere introdotta anche in questa legge, che non è una cattiva legge, sia ben chiaro. Questa legge, con tutto quello che si può dire, ha ottenuto i mezzi sufficienti per essere varata anche da una valutazione generosa a parte dello Stato italiano, quando ha messo a disposizione della nostra amministrazione una cifra che è di gran lunga superiore a quella che ci si poteva aspettare.

Ho fatto notare anche in sede di discussione di bilancio, come lo Stato italiano abbia un occhio di riguardo per la provincia di Bolzano, perché in altre regioni e province, pur avendo un numero di abitanti di gran lunga superiore a quello della nostra provincia, non arrivano dallo Stato mezzi uguali a quelli dati alla Provincia di Bolzano. Proprio questa considerazione ci deve indurre a valutare non così rigidamente, meccanicamente, sulla base di un puro rapporto proporzionale le esigenze dei vari comuni, ma sulla base di uno studio effettivo e sulla base di problemi reali da affrontare, che voi certamente conoscerete meglio di me e che è inutile che li stia ad affrontare; perché se cominciamo a discutere soltanto su quelle che sono le esigenze per la creazione delle infrastrutture nel comune di Bolzano ed il rinnovo di certe strutture, parliamo per esempio del ponte Talvera, che è stato oggetto di discussione in questi ultimi tempi e tanti altri problemi, che certamente non vale la pena di stare ad elencare, voi vedete che con la cifra che c'è a disposizione e con altre che possono essere date, ben difficilmente possono essere affrontati.

Ora, sono d'accordo nel ritenere che anche in periferia si debbono realizzare condizioni, le più possibili identiche a quelle che si realiz-

zano in una città, anche se ovviamente non si riusciranno mai ad ottenere, perchè è giusto che i cittadini della periferia abbiano gli stessi diritti e gli stessi mezzi del centro, ma le condizioni sono diverse e quindi a situazioni diverse, soluzioni diverse.

Quindi, problemi diversi, programmi diversi, spese diverse; sono d'accordo quando il collega Müller cita le difficoltà che hanno i bambini della montagna o i nostri cittadini ad arrivare al paese, camminando più ore, va bene, ma mi pare che già con la legge sui trasporti per le scuole, abbiamo affrontato questo problema ed abbiamo aiutato a risolvere certe situazioni. Tutto questo però non ci deve indurre ad affrontare il problema esclusivamente sulla base di un rigido rapporto di cifre. Risolvere un problema di infrastrutture a Bolzano è ben diverso che risolverlo a Laion o a San Martino in Passiria o a Malles Venosta. Quelli che sono i costi dell'uno non possono essere i costi dell'altro, ma soprattutto la mole dei lavori della città non può essere quella di altri paesi.

Ripeto che andando a dare un'occhiata ed esaminando le varie cifre che ci sono state proposte con questa nota interessantissima, si dimostra che in effetti forse avremmo potuto studiare un criterio di ripartizione diversa, soprattutto per quanto riguarda il rapporto, almeno in certe città, perchè non è detto che debba essere per forza legato al criterio della ripartizione abitante ed estensione di territorio. Potevano essere affrontati certi problemi con contribuzioni diverse.

Mi auguro che questo criterio venga attuato proprio con l'utilizzo di quel fondo che la Giunta provinciale si è riservata, ma se non lo si dice si può avere il dubbio che anche questa legge obbedisca ad una finalità di tipo elettoralistico. Non lo dico menando scandalo, assessore Rubner, perchè sono uomo di mondo e vivo guardandomi attorno e non mi scandalizzo di queste cose in un periodo della vita nazionale, qual'è quello che stiamo vivendo; ma non c'è dubbio, che sorge a tutti noi il fondato timore e la fondata diffidenza, che proprio in questa occasione, come già nel 1973, perchè nell'agosto del 1973, se non vado errato, si vararono addirittura 50 o 52 leggi di corsa e ricordo che i sindaci dei nostri comuni affollavano la tribuna di questo Consiglio, quasi a significare con la loro stessa presenza il peso e l'importanza che certe leggi, e la legge n. 62, in particolare aveva per tutti i comuni.

Concludendo, ritengo che indubbiamente il programma che ci viene proposto e la somma che viene stanziata sia di tutto rispetto e di tutto riguardo. Non mi convince il criterio della suddivisione, perchè ho il fondato motivo di ritenere che in particolare per comuni come Bolzano, Merano e Bressanone, si doveva usare un criterio di distribuzione diversa. Mi auguro che queste esigenze vengano tenute in conto e che quindi, attraverso il fondo del 17,50% che la Giunta si è riservata per interventi straordinari, si possa far fronte e si possa sopperire a quelle esigenze. Darò il mio voto a questa legge "Justa modum", cioè con tutte le riserve del caso.

Non posso negare che 90 miliardi inseriti nel circuito dell'economia provinciale rappresentino indubbiamente un fatto notevole e non direi, come si dice nell'art. 1, che è per favorire la ripresa dell'economia e la conservazione dei livelli di occupazione, perchè questo contraddice un po' quello che è sempre stato sostenuto proprio dal signor Presidente della Giunta e cioè che l'economia in Alto Adige non ha certo bisogno di ripresa, perchè continua a tirare ed a marciare. E' certo una legge che si inserisce in un certo programma di sviluppo, grazie alla generosità dello Stato italiano e noi diciamo anche grazie all'abilità di coloro i quali hanno contratto con lo Stato italiano un certo accordo per lo stanziamento di questi miliardi. Mi auguro che se ne possa presto verificare sia la speditezza dell'impiego sia soprattutto che l'uso sia un buon uso. Ripeto che dò il mio voto favorevole, ma con tutte le riserve del caso.

PRESIDENTE: Prendo anch'io per pochi minuti la parola per esprimere il parere del Partito Socialista Democratico Italiano, che io rappresento. Siccome vorrei non si dicesse che sono influenzato o mi sono lasciato influenzare dalle argomentazioni in parte valide, fatte dall'opposizione, mi rifaccio, leggendo un rigo soltanto, a quella parte dell'intervento in discussione generale del bilancio 1978, che per decenza, siccome avevo parlato più di un'ora, ho riassunto nelle sue linee generali ed ho poi mandato agli atti. A pag. 7, di quell'intervento dicevamo: "Non abbiamo obiezioni da fare sul piano delle cose fatte. Si potrebbe forse discutere su come talune di queste cose sono state fatte. A questo punto ci viene in mente la legge provinciale 11.6.1975, n. 27, riguardante i contributi in conto capitale per il finanziamento delle opere pubbliche degli enti locali, che nel presente bilancio è inserito per memoria in attesa del rifinanziamento.

Questa legge, paradossale e discutibile nel suo vero contenuto, è un esempio da non imitare ecc.". Continuavamo poi su questo tono, ma di questo vi faccio grazia, perchè se non l'ho fatto in quella sede non lo faccio oggi, che abbiamo meno tempo di allora. E' evidente quindi, che anche noi abbiamo delle riserve. Il Te Deum laudamus, alla legge e all'Assessore, rivolto dall'assessore Oberhauser e mi pare di potermi a lui associare per quanto riguarda i lati positivi della legge. E' indiscutibile che si tratta di un avanzamento sul piano autonomistico dei comuni, attraverso la maggiorazione e portando il contributo al 65%, dando loro modo di stabilire priorità e piani di intervento; è indiscutibile anche la minore burocratizzazione e la maggiore rapidità di intervento e di possibilità d'azione. Noi condividiamo tutti questi lati positivi, ma c'è un puntum dolens, che è sempre quello, sia della legge n. 27, sia della discussione odierna e cioè il criterio della ripartizione.

E' stato detto, proprio dal collega Oberhauser, che non c'è un criterio perfetto e non c'è il miglior criterio. Sono d'accordo, però c'è

sempre il meno peggio e quello che si avvicina maggiormente alla realtà e quindi ai bisogni, come diceva poc'anzi l'ing. Mitolo.

A noi sinceramente, non sembra che questo criterio di ripartizione rappresenti esattamente il quadro di queste necessità e di questi bisogni ed i conseguenti diritti. Il criterio territorio e popolazione può essere un valido criterio, però se fosse portato in altre percentuali, che non quelle attualmente riprodotte. Infatti, è innegabile, e qui non voglio dire che sia una scelta politica, elettorale od altro, ma è innegabile che come la legge è impostata dà luogo a delle sperequazioni che sono evidenti. Certamente esse possono poi trovare compensazione in altre sedi ed in altri momenti, ma è evidente che queste sperequazioni ci sono. Chiunque esamina attentamente gli elenchi che sono stati forniti dall'assessore Rubner si convince di queste sperequazioni e in qualche parte è evidente che si fa più di quanto sarebbe necessario e utile fare. Altre, viceversa, cose di primissimo piano vengono posposte.

Ho voluto esprimere questa nostra perplessità, riprodotta già nell'intervento sul bilancio. L'ho voluta portare in questa sede, perchè mi sembra sia necessario farlo. E' per questo che con gli amici della Democrazia Cristiana ci permetteremo di presentare un emendamento all'art. 3, nella speranza che questo emendamento possa trovare accogliamento e possa migliorare la situazione, se non rimediare a questo inconveniente, lamentato da più parti.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente e trasporti - DC):
Signor Presidente, signori colleghi, in questo periodo stiamo vivendo un momento di particolare importanza in provincia di Bolzano, nel rapporto che intercorre tra amministrazione provinciale e comuni; è certamente un rapporto ed un'esperienza molto interessante, che ancora è incerta e che abbisogna di notevoli puntualizzazioni. Viviamo in una provincia che gode di un'ampia autonomia e di finanziari che tutti riconosciamo cospicui; per contro, i comuni hanno una disponibilità finanziaria propria di cespiti diretti o indiretti, derivanti da tutte le forme che le leggi consentono, del tutto insufficienti: quindi, provincia piuttosto ricca, comuni piuttosto poveri. Inoltre, ci troviamo ad operare in un ambito territoriale dove l'entità degli interventi è sì riferita ad una popolazione di oltre 400 mila abitanti, che tutto sommato forma un quartiere urbano, ma è anche riferita ad un contesto urbano e territoriale molto disperso. Questo cosa significa? Significa che stiamo assistendo ad una ricerca molto interessante, ancora in via sperimentale, dove esistono doppie valutazioni. Da una parte c'è la Provincia che ha soldi ed i comuni che non ne hanno o ne hanno pochi; poi c'è un rapporto tra la popolazione ed il territorio che crea l'esigenza di verificare il livello dei servizi extracomunali.

Infatti, esistono molte esigenze che hanno carattere strettamente comunale, ma molte di esse hanno carattere intercomunale e molte di esse hanno addirittura carattere di interesse provinciale.

Questo è un discorso molto interessante, che deve essere valutato, anche se non è questa l'occasione per farlo. Qui possiamo fare riferimento all'ordinamento dei comuni, alle comunità intermedie ed a tutti quei discorsi molto importanti, che dovranno essere portati avanti, utilizzando le esperienze di questi ultimi anni. Certamente, c'è da dire che il giusto equilibrio di queste cose si trova in un rapporto che assegni tutta la dignità possibile ed immaginabile all'autonomia dei comuni. Cioè, ci vuole un quadro ragionato ed equilibrato di rapporti, ma anche rispettoso dell'economia dei comuni. Certamente, l'autonomia dei comuni non è fatta di sole parole, ma anche di finanziari. Da questo punto di vista quindi, l'importanza di questa legge mi pare che sia stata riconosciuta da tutti, come un fatto di notevole interesse. Il poter fornire, attraverso un impegno triennale, trenta miliardi all'anno, è certamente un fatto notevole ed è diretto ad assegnare una dignità di intervento e di valutazione autonoma da parte dei comuni interessati. Sappiamo che il problema non è solo questo, ma non voglio ripetere altre considerazioni.

Secondo me, è il caso di sottolineare che tutto questo avviene attraverso una legge che tutti abbiamo riconosciuta, tecnicamente adatta: si tratta certamente di una legge che secondo, il pensiero di amministratori di altre regioni, si fa rispettare. E' stato certamente un salto di qualità importantissimo, rispetto alla legge n. 62, del 1973, che invece era una legge che tutti siamo a conoscenza di quali arzigogolazioni conteneva e che noi abbiamo contestato in tutti i modi. Anch'io dò atto volentieri della capacità pratica ed organizzativa del collega Rubner, che ha introdotto delle novità estremamente semplici, che però all'atto dell'attuazione hanno trovato delle difficoltà.

Comunque, la struttura tecnica di questa legge è la più adatta ad interpretare queste esigenze, proprio per stabilire un rapporto immediato tra amministrazione provinciale e comuni. Naturalmente, a questo punto il discorso si porta sul motivo di maggiore polemica, che si riferisce ai parametri di distribuzione usati, non tanto, ai parametri 65%, 17,5%, che tutto sommato come valutazione di distribuzione di spesa sembra più obiettiva, che non il parametro contenuto nella precedente legge, che era del 50% e 50%, perchè in questo nuovo modo ci si avvicina ad un rapporto corretto tra provincia in quanto tale e comuni in quanto tali, attraverso proprio una gerarchia di valori: comuni, comprensori e provincia.

Il discorso più delicato, che è intervenuto anche questa volta, è che la divisione di ripartizione tra popolazione e territorio non è la più facile. Questa legge non fa altro che recepire quanto contenuto nell'art. 3 della legge n. 27, che stabilisce il parametro del 45% a carico della popolazione ed il 55% a carico del territorio. Dico subito, che le valutazioni fatte meccanicamente o secondo un criterio matematico, non sono certamente le più giuste, perchè da una parte vengono messe in avanti le sollecitazioni e gli interessi importanti, che fanno riferimento ai problemi che derivano da una concentrazione di popolazione. Dall'altra parte vengono posti in avanti tutti i problemi esattamente contrari, vale

a dire tutti i problemi che vengono ad essere conseguenti ad una dispersione di popolazione.

Su questo argomento mi pare che il Consiglio sia largamente diviso, come indicazione a livello politico e come indicazione di opinione. Il discorso può diventare pericoloso se non si esprime uno sforzo sereno ed obiettivo. Guai, credo, dare l'impressione che si vuol spingere una certa sollecitazione o una certa funzione per Bolzano o per la periferia. Il discorso, se non è condotto con molta obiettività e molta serenità, può diventare un'occasione molto pericolosa anche di scontro etnico.

Questa mattina, il collega Jenny ha fatto un'affermazione che a me non è proprio piaciuta. In sostanza egli ha detto che la Südtiroler Volkspartei non vuole disporre maggior attenzione nei confronti di Bolzano, perchè si tratta di una città a maggioranza di popolazione italiana.

Metto in guardia sulla pericolosità di una simile affermazione e credo che invece ci si debba sentire sollecitati da un maggiore sforzo di obiettività, proprio facendo riferimento al quadro politico nel quale viviamo. Si corre il rischio, seguendo certe affermazioni, che questa legge diventi un discorso di scontro e di contrapposizione tra la città di Bolzano e la periferia.

Invece, questa legge è maturata attraverso problemi, in cui si sono sviluppati gli interessi di una riconversione politica di decentramento urbano, perchè è giusto far partecipare alle ipotesi di sviluppo non solamente le zone urbanizzate, ma bisogna restituire alla periferia, largamente trascurata da tutti gli interventi di decenni, in tempi storicamente intervenuti, attraverso un processo più adatto, più conforme, di più giusta distribuzione di beni e di risorse, a livello di tutta la provincia.

Siamo stati attenti nel fare questo discorso ed a valutare molto bene il tipo di rapporto politico e quindi a non cadere nel tranello di una contrapposizione estremamente pericolosa da questo punto di vista. Dico questo, per affermare che non è certamente facile dare un'interpretazione più corretta e più adatta, ma tento di dare un'interpretazione di riconoscimento ai problemi enormi che la città capoluogo deve sostenere in quanto città a forte concentrazione. E' uno sforzo di obiettività sereno, che dobbiamo esprimere tutti quanti, come dobbiamo anche essere convinti, come giustamente ha ricordato il collega Müller, che la periferia è formata da comunità molto spesso con frazioni, che necessitano quindi di collegamenti non facili e di realizzazioni di servizi, che sono molto dispersi e che comportano anche oneri di spesa e di interventi non certamente facili. Noi però diciamo e riconosciamo che una correzione del parametro, che fosse il contrario rispetto a quello che la legge stabilisce all'art. 3, sarebbe più adatta. Vale a dire caricare il 55% sulla popolazione e il 45% sul territorio, proprio per interpretare talune reali esigenze di servizi, che fanno prevalentemente riferimento a concentrazione di popolazione. Anche questo lo dico perchè mentre questa diversa valutazione avrebbe comportato un miglioramento per quanto riguarda la

popolazione concentrata nelle comunità e soprattutto in quella di Bolzano, ai fini delle comunità territoriali, fermo restando tutte quelle che sono esigenze di cui ho fatto riferimento anche prima, non avrebbe certamente conseguito un risultato così dannoso, come potrebbe conseguirlo a Bolzano.

Inoltre, mi corre l'obbligo di ricordare che questa legge non è l'unica occasione in cui la Provincia ha aiutato il Comune di Bolzano. Proprio in riconoscimento di una funzione, che è ancora diversa e che va anche al di là di una funzione di città concentrata, ma che va a riconoscimento di una funzione di città, che in quanto capoluogo di provincia, necessita di alcune strutture particolari. Questo, secondo me, è un discorso diverso da quello relativo alla pura concentrazione di popolazione e lo dobbiamo riconoscere con obiettività e serenità. Non lo voglio dire io e il collega Rubner ricorderà meglio di me tutto quanto è stato fatto nel settore dei trasporti, per la città di Bolzano e non voglio star qui a piangere e a ricordare delle cifre, tutto quello che è stato fatto nel settore di alcuni importantissimi fondamentali infrastrutture, che riguardano gli ambienti, gli impianti fognari, di depurazione, di distruzione dei rifiuti solidi. Credo che sia giusto dare un riconoscimento a ricordare queste cose. Solo in questo modo considero venga restituito un valore di interpretazione, non dico autentico, che in politica di autentico non esiste niente, ma di sforzo certamente impegnato, questo sì, a ricondurre le cose in una dimensione che sia la più adatta e la più opportuna a farci meditare e a farci capire in quale direzione ci stiamo muovendo.

Ciò detto noi siamo convinti che in ogni caso, al di là delle considerazioni che abbiamo fatto, una correzione nei termini che ho detto, dovrebbe obiettivamente essere fatta. Tuttavia, anche nell'ambito di tutte le valutazioni o del non superamento di questa condizione, certamente non possiamo negare che anche nell'ambito di tutti i rapporti intercorsi tra città e provincia, la Provincia dovrà continuare ad avere una disponibilità speciale, anche attraverso interventi differenziati o speciali nei confronti della legge n. 27, nei confronti del comune di Bolzano.

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza con una astensione.

Art. 1

Piano triennale di finanziamento.

Modalità dell'intervento

Per favorire, nell'ambito provinciale la ripresa dell'economica e la conservazione dei livelli di occupazione, la Provincia interviene - per il triennio 1978-1980 - con un piano straordinario di finanziamento diretto ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

L'intervento finanziario della Provincia si attua mediante concessione di contributi in capitale, a fondo perduto, sulla spesa necessaria per la realizzazione delle opere.

L'ammontare del sussidio può estendersi all'intera spesa.

Per l'attuazione del piano è autorizzata la spesa complessiva di lire 90.000 milioni, ripartiti in ragione di lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

Nei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980 saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa.

A questo articolo è stato presentato un emendamento firmato dal consigliere Mitolo, che dice: "Nel primo comma sostituire la parola: "la ripresa" con la parola "lo sviluppo dell'economia"; sostituire la parola "la conservazione dei livelli" con la parola "l'aumento dei livelli".

Chi chiede la parola sull'emendamento testè letto? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento testè letto: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola sull'art. 1? La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (MSI-DN): Signor Presidente, mi pare che tutto il discorso, sviluppato in questo dibattito, ha avuto come centro la constatazione che il piano triennale è uno strumento di sviluppo dell'economia e non certo della ripresa, come se si fosse partiti da una situazione di crisi tale, per cui la Provincia interviene per sanare una certa situazione e per riprendere delle attività. Quindi, mi sembra che il concetto che deve presiedere a questa legge, sia quello dello sviluppo dell'economia e con lo sviluppo dell'economia, ovviamente, l'aumento dei livelli di occupazione. Che significa conservare l'occupazione attuale? Mi sembra che ciò sia assolutamente in contrasto con quelle che sono le finalità del progetto di legge.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'art. 1, così emendato? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 1, così emendato: approvato all'unanimità.

Art. 2

Opere finanziabili

Le somme stanziare sono destinate a finanziare l'esecuzione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei Comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi fra enti pubblici locali:

- a) strade costituenti la viabilità locale, piazze, spazi di parcheggio e aree destinate a verde pubblico;
- b) acquedotti locali e comprensoriali;
- c) opere igieniche (fognature, impianti di depurazione delle acque) e di edilizia sanitaria, con esclusione degli ospedali;

- d) impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonché per l'illuminazione pubblica;
- e) opere di edilizia scolastica, compreso l'arredamento;
- f) edifici di culto;
- g) opere a finalità di assistenza sociale;
- h) opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;
- i) impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico;
- l) attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;
- m) edifici e attrezzature fisse di proprietà degli enti, destinati a servizi pubblici;
- n) cimiteri.

Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare la progettazione delle opere, l'acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma precedente, nonché l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento delle opere stesse.

Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per opere già finanziate parzialmente in base ad altre leggi.

Chi chiede la parola sull'art. 2? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 2: approvato con due astensioni.

Art. 3

Opere interessanti singoli Comuni Criteri di suddivisione del fondo

Una quota pari al 65% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere di esclusivo interesse dei singoli Comuni.

Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale determina le somme spettanti a ciascun Comune, adottando i criteri di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.

La ripartizione effettuata a norma del precedente comma è valida per i tre esercizi finanziari contemplati dal piano.

Il totale delle somme assegnate ai singoli Comuni, costituente il fondo di cui al primo comma, è impegnato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione con deliberazione della Giunta provinciale.

E' riservata al Consiglio comunale la decisione sull'impiego, entro i limiti di destinazione di cui all'art. 2, delle somme assegnate al singolo Comune.

I Comuni beneficiari sono autorizzati a stipulare i contratti di appalto e comunque ad assumere obbligazioni nei limiti dell'intera somma loro assegnata nel triennio, imputando la spesa a carico dei relativi esercizi

finanziari, fermo restando che i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.

All'articolo 3, come già preannunciato sia da me, quanto dall'assessore Pasquali, è stato presentato un emendamento aggiuntivo, firmato da Marcon, Molignoni, Bertorelle e Pasquali. L'emendamento dice: "Al secondo comma dell'art. 3, dopo le parole: "secondo comma dell'art. 3, della L.P. 11.6.1975, n. 27", aggiungere le parole "invertendo la percentuale prevista tra il punto a) ed il punto b) del secondo criterio".

La parola al consigliere Bertorelle per l'illustrazione.

BERTORELLE (DC): Anche il collega Pasquali aveva accennato poco fa, in occasione della discussione generale, a questo emendamento, con il quale abbiamo toccato un tanto che già in altre occasioni avevamo ribattuto. Se la legge rappresenta un passo in avanti notevole ed una prova di autonomia dei comuni, i quali possono disporre addirittura del 65% e fare dei piani pluriennali con questi fondi e quindi, se questa legge è veramente qualche cosa di notevole, perchè non soltanto consente ai comuni di fare delle opere, ma di farle autonomamente, senza dipendere da autorizzazioni della Giunta, c'è un punto che non riusciamo a digerire e cioè il rapporto tra popolazione e territorio.

Questo rapporto fa sì che si verificano delle situazioni talmente strane, che devono essere dette in questa sede, accanto agli elogi che abbiamo fatto e che facciamo, perchè questa è una legge conosciuta in altre parti del territorio nazionale e che viene apprezzata. La città di Bolzano era stata considerata in modo particolare dall'accordo di legislatura fatto all'inizio di questa legislatura, nella seduta del 15 marzo 1974. Si diceva che in tale quadro, Bolzano, città capoluogo, diviene il propulsore delle attività provinciali, con prevalente caratterizzazione terziaria.

Se ciò corrisponderà alle premesse Bolzano non dovrebbe essere inserita in un comprensorio, ma dovrebbe essere considerata unità territoriale a sè stante. Come tale ad essa dovrà essere consentito, attraverso l'intervento provinciale, di far assumere alla città la più adatta fisionomia in relazione alle funzioni che è chiamata a svolgere, ed in particolare all'esigenza di perfezionare le rette delle grandi comunicazioni della viabilità, strumento dei più importanti per riconoscere il capoluogo provinciale. Il piano provinciale di coordinamento determinerà altresì le linee per garantire un organico ed ordinato sviluppo della città capoluogo, con riferimento alle sue espansioni residenziali, economiche ed infrastrutture, fermo restando l'obbligo di salvaguardare al massimo l'attuale pregiato territorio agricolo.

C'era quindi una particolare predisposizione della Giunta nei confronti di Bolzano. I fatti hanno corrisposto a queste premesse? Non vogliamo fare una questione di stato, ma una questione di diritto. Ci rendiamo conto che oltre alla legge n. 27, per il comune di Bolzano hanno

operato anche altre leggi. Proprio in occasione della modifica al piano regolatore della città di Bolzano è stato fatto un accordo particolare di natura politica, che però è stato diffuso ampiamente dai partiti che facevano parte della Giunta comunale ed i rappresentanti della Giunta provinciale, assessori Benedikter e Pasquali, nel quale sono state previste determinate opere a favore del comune di Bolzano. Non vengo quindi a dire che la città di Bolzano non è stata presa in considerazione, perchè ci sono fatti concreti nel campo dei trasporti, della tutela del paesaggio e delle risorse naturali. Tuttavia, in concreto, il comune di Bolzano ha avuto una percentuale di contributi, che considerando la quota a disposizione della Provincia, che ha messo in questo calderone, non raggiunge il 12%. Lascio giudicare ad ognuno se una città che ha determinati servizi, che servono per tutta la popolazione della provincia, può essere soddisfatta di avere addirittura il 50% in meno della sua popolazione.

Tutto questo deriva da un rapporto popolazione-territorio, che è assolutamente insufficiente nei suoi confronti, di modo che il comune di Bolzano non può contare su una quota ben precisa, ma deve ricorrere alla quota che spetta alla Provincia e a tutte le altre leggi, per poter far fronte alle sue esigenze. Osservando il prospetto che ci è stato fornito dall'Assessore vien fuori questo dato: nei paesi di Avelengo, Badia e Barbiano la quota riguardante il territorio è del 100%, rispetto a quella degli abitanti. A Bolzano questa quota rappresenta il 10%. E' per questo che noi abbiamo pensato a questa correzione e di invertire il parametro.

Nell'art. 3, si dice che per la somma rimanente, il 45% va alla popolazione ed il 55% alla superficie. Secondo la nostra proposta si dovrebbe dare il 55% alla popolazione ed il 45% alla superficie. Questa è la conclusione nella quale ci siamo venuti a trovare, noi della Democrazia Cristiana, con i nostri Assessori ed i rappresentati del Partito Socialista Democratico Italiano, Presidente del Consiglio. Per questo abbiamo presentato un emendamento.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento testè letto: respinto a maggioranza con sette voti a favore e quindici contrari.

Chi chiede la parola sull'art. 3? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 3: approvato a maggioranza con sette voti contrari.

Art. 4

Opere interessanti più Comuni

Una quota pari al 17,5% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata al finanziamento di opere che interessano più Comuni. Fra queste ultime si intendono comunque comprese le scuole medie pubbliche d'obbligo e le case di riposo.

Entro lo stesso termine e adottando i medesimi criteri di suddivisione stabiliti al secondo comma dell'art. 3, la Giunta provinciale determina le quote da impiegare nel territorio di ciascuna comunità comprensoriale. Dette

quote sono pari alla somma delle assegnazioni spettanti ai Comuni facenti parte della comunità e sono anch'esse valide per l'intero triennio contemplato dal piano.

Il totale delle somme riferite alle singole comunità comprensoriali, costituente il fondo di cui al primo comma, è prenotato, sull'apposito capitolo del bilancio di previsione, con deliberazione della Giunta provinciale.

Le comunità comprensoriali, conosciuto l'ammontare delle somme da impiegare nei rispettivi territori, nei 60 giorni successivi alla data della comunicazione, propongono alla Giunta provinciale un piano di utilizzazione dei contributi provinciali su base comprensoriale.

Trascorso il termine fissato al precedente comma, la Giunta provinciale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalle comunità comprensoriali, approva i piani comprensoriali definitivi delle opere intercomunali finanziabili con l'apposita quota e impegna, sull'apposito capitolo del bilancio di previsione, il totale delle somme riferite alle opere incluse nei piani approvati.

Per la realizzazione dell'opera i Comuni individuati possono affidare l'esecuzione dei lavori al Comune sede dell'opera, provvedendo in tal caso a definire, con apposte convenzioni, i reciproci rapporti, ivi compresa l'attribuzione degli oneri derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell'opera. In caso di mancato accordo, sarà costituito un consorzio obbligatorio.

Chi chiede la parola sull'art. 4? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 4: approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 5

Opere necessarie ed urgenti

La rimanente quota del 17,5% del fondo stanziato in ciascun esercizio finanziario è destinata, con deliberazione della Giunta provinciale, al finanziamento di quelle opere che, prescindendo dai criteri di suddivisione di cui all'art. 3, sono reputate, a discrezione della Giunta provinciale, necessarie e urgenti e che altrimenti non potrebbero essere realizzate a causa della situazione economica del Comune.

Con questa quota del fondo è altresì consentita l'assegnazione di contributi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già concessi ai sensi dei precedenti artt. 3 e 4, ove si rende necessario operare interventi compensativi in favore di quei Comuni o di quelle comunità comprensoriali, ai quali l'automatismo dei criteri di suddivisione dei fondi congiuntamente al finanziamento di opere in base ad eventuali programmi particolari non assicura un concorso finanziario della Provincia commisurato alla reale entità dei bisogni.

Chi chiede la parola sull'art. 5? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 5: approvato all'unanimità.

Art. 6

Approvazione dei progetti

Nella deliberazione con cui l'ente beneficiario del finanziamento approva il progetto esecutivo dell'opera devono essere indicati l'ammontare del contributo provinciale utilizzato e la quota rimanente della spesa assunta a proprio carico dall'ente.

Divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione del progetto, l'ente che provvede all'esecuzione in economia dei lavori.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere finanziate totalmente o parzialmente con i fondi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Chi chiede la parola sull'art. 6? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 6: approvato all'unanimità.

Art. 7

Affidamento dei lavori in concessione

L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può essere affidata in concessione dal Comune beneficiario ad altri enti.

In questo caso agli stessi enti può essere trasferito il contributo assegnato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera secondo modalità da definirsi fra Comune ed ente esecutore con apposita convenzione. Nella convenzione deve essere precisato l'ente cui spetta la proprietà dell'opera.

La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del Comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona per attrezzature pubbliche.

Chi chiede la parola sull'art. 7? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 7: approvato all'unanimità.

Art. 8

Concessione del contributo. Anticipazione

Preso atto della deliberazione adottata dall'ente beneficiario del contributo ai sensi del primo comma dell'art. 6, l'Assessore ai lavori pubblici, dietro presentazione del contratto d'appalto, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, previa attestazione rilasciata dal legittimo rappresentante dell'ente che i lavori hanno avuto inizio, può disporre con proprio decreto la liquidazione all'ente di una anticipazione fino al 50% del contributo previsto a finanziamento dell'opera.

Il residuo contributo è liquidato, parimenti con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici, dopo che l'ente beneficiario avrà dimostrato, mediante presentazione di idonea documentazione contabile, che sono stati eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo della prima anticipazione concessa.

Qualora un Comune non fosse in grado di utilizzare nel corso dell'anno di assegnazione la somma concessa dalla Provincia con il fondo di cui all'art. 3 per mancanza di progetti approvati o per altra circostanza, la Giunta provinciale ha facoltà di assegnare temporaneamente il relativo importo ad altro Comune che lo possa utilmente impiegare, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di assegnazione dei contributi spettanti negli esercizi finanziari successivi.

Chi chiede la parola sull'art. 8? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 8: approvato all'unanimità.

Art. 9

Obbligo del rendiconto

Ultimata l'esecuzione dell'opera, gli enti beneficiari devono far pervenire all'Assessorato provinciale dei lavori pubblici, immediatamente dopo l'emissione, copia del certificato di collaudo ovvero, per quei lavori non soggetti a collaudo, copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Chi chiede la parola sull'art. 9? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 9: approvato all'unanimità.

Art. 10

Attività sportive, ricreative e di interesse turistico

I Comuni sono autorizzati ad associarsi a società fornite di personalità giuridica costituite o da costituire per la costruzione o la sistemazione di impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico.

Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'interesse pubblico le condizioni alle quali il Comune si associa saranno contenute in apposita convenzione da stipularsi fra il Comune e la società.

Per gli scopi di cui sopra i Comuni possono impiegare i contributi loro assegnati ai sensi della presente legge.

La liquidazione delle somme che i Comuni intendono impiegare ai sensi del presente articolo ha luogo su presentazione della convenzione di cui al secondo comma, nonché della deliberazione comunale di approvazione della convenzione e di copia dello statuto della società.

La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del Comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona per attrezzature pubbliche.

Chi chiede la parola sull'art. 10? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 10: approvato all'unanimità.

Art. 11

Mutui e loro garanzia da parte della Provincia

Ove per il finanziamento di opere pubbliche i Comuni o i loro consorzi deliberino l'assunzione di mutui presso istituti di credito, la Giunta provinciale è autorizzata a garantire le rate di ammortamento a carico degli enti mutuatari.

Nel caso di mancato pagamento alle scadenze stabilite delle suddette rate da parte degli enti mutuatari, dietro semplice notificazione dell'insolvenza, senza obbligo preventivo di esclusione del debitore da parte dell'istituto mutuante, l'Amministrazione provinciale provvede al pagamento delle quote scadute, aumentare degli interessi, con ciò sostituendosi all'ente mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario. Ricorrendo questa ipotesi, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare sulle somme di spettanza del tesoriere dell'ente inadempiente, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari a ciascuna quota scaduta e non pagata, aumentata degli interessi applicati dall'istituto mutuante.

Per l'erogazione delle eventuali spese derivanti dalla concessione di garanzia e per i corrispondenti recuperi delle somme pagate è autorizzata annualmente l'iscrizione di appositi capitoli di entrata e di uscita nel bilancio provinciale.

Chi chiede la parola sull'art. 11? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 11: approvato all'unanimità.

Art. 12

Parere consultivo sui progetti

Il secondo comma dell'art. 6 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27 (piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali) e la lett. a) del secondo comma dell'art. 7 della legge provinciale 2 agosto 1976, n. 26 (norme per lo snellimento delle procedure in materia di lavori pubblici) sono sostituiti dal seguente:

"Il parere tecnico-amministrativo sui progetti è espresso: dal comitato tecnico amministrativo, se la spesa prevista supera l'importo di lire 500 milioni; dalla direzione tecnica provinciale, se la spesa prevista supera l'importo di lire 220 milioni ed è inferiore o pari all'importo di lire 500 milioni. Per progetti di importo fino a lire 200 milioni il parere tecnico-amministrativo non è obbligatorio".

Chi chiede la parola sull'art. 12? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 12: approvato all'unanimità.

Art. 13

Certificato di regolare esecuzione dei lavori

Il testo dell'art. 9 della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81 (albo dei collaudatori di opere pubbliche), già sostituito dall'art. 9 della

legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21 (piano quadriennale per il finanziamento di opere scolastiche), è sostituito dal seguente:

"L'atto formale di collaudo può essere sostituito con un certificato del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione dei lavori quando la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso d'asta, non superi l'importo di lire 220 milioni".

Chi chiede la parola sull'art. 13? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 13: approvato all'unanimità.

Art. 14

Iscrizione all'albo nazionale dei costruttori - esenzione

Il primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Fino all'entrata in funzione dell'Albo degli appaltatori istituito dalla Provincia, le imprese che eseguono i lavori finanziati con la presente legge, come pure altri lavori pubblici di interesse provinciale, devono essere iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57, qualora l'importo dei lavori assunti sia superiore a lire 200 milioni:

Chi chiede la parola sull'art. 14? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 14: approvato all'unanimità.

Art. 15

Anticipazione e revisione prezzi

Per l'esecuzione di opere pubbliche, gli enti appaltanti possono anticipare fino al 50% del prezzo contrattuale.

L'anticipazione concessa va recuperata con trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

In caso di anticipazione l'importo revisionale, ferma restando l'area del 5% calcolata sull'importo dei lavori, viene ridotto di una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

Si può altresì concedere l'anticipazione senza ridurre l'importo revisionale, previo miglioramento del prezzo offerto.

Nel capitolato speciale d'appalto può essere previsto che, qualora i lavori vengano ultimati prima della scadenza, la revisione prezzi sia calcolata e liquidata per l'intero periodo fissato per l'ultimazione.

Chi chiede la parola sull'art. 15? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 15: approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 16

Opere d'arte

Gli enti che provvedono all'esecuzione di opere di edilizia pubblica possono destinare al loro abbellimento mediante opere d'arte una quota non

superiore al 3% dei primi 500 milioni del progetto e una quota non superiore all'1% dell'importo residuo.

All'indizione del concorso e alla scelta dell'opera d'arte provvede una commissione formata da un rappresentante dell'ente committente, dal progettista e da tre esperti.

La composizione della commissione deve rispecchiare, secondo criteri di proporzionalità linguistica, quella degli organi rappresentanti dell'ente committente.

Chi chiede la parola sull'art. 16? Nessuno. Pongo l'art. 16 in votazione: approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 17

Lavori della direzione tecnica provinciale per altri enti

Al fine di conseguire l'utilizzazione dei cantieri provinciali, la direzione tecnica provinciale può essere autorizzata, con deliberazione della Giunta provinciale, entro i limiti delle sue possibilità operative, ad eseguire lavori di pubblica utilità per Comuni o altri enti. Gli oneri reciproci vengono fissati in un'apposita convenzione.

Eventuali fondi dovuti dall'ente beneficiario in connessione con l'esecuzione dei lavori possono essere anticipati alla direzione tecnica mediante versamento in apposito conto corrente.

Chi chiede la parola sull'art. 17? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 17: approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 18

Per consentire la realizzazione di un piano triennale di finanziamento di edifici destinati a servizi istituzionali della Provincia, è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni, in ragione di lire 7.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte al cap. 4290 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso in forza delle preesistenti disposizioni e per gli anni successivi mediante lo stanziamento delle somme occorrenti ai corrispondenti capitoli del bilancio provinciale.

L'Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare i contratti di appalto e ad assumere obbligazioni nei limiti dell'intera somma autorizzata per il triennio, provvedendo all'impegno della spesa necessaria a carico dei rispettivi esercizi finanziari, fermo restando che i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi annualmente assegnati.

Chi chiede la parola sull'art. 18? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 18: approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 19

Per consentire la realizzazione di un piano triennale di finanziamento di opere stradali di interesse provinciale, è autorizzata la spesa di lire 21.000 milioni, in ragione di lire 7.000 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1978, 1979, 1980.

Alla copertura dell'onere a carico dell'esercizio finanziario 1978 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte al cap. 4225 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso in forza delle preesistenti disposizioni e per gli anni successivi mediante lo stanziamento delle somme occorrenti ai corrispondenti capitoli del bilancio provinciale.

L'Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare i contratti di appalto e ad assumere obbligazioni nei limiti dell'intera somma autorizzata per il triennio, provvedendo all'impegno della spesa necessaria a carico dei rispettivi esercizi finanziari, fermo restando che i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi annualmente assegnati.

Chi chiede la parola sull'art. 19? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 19: approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 20

L'art. 6 della legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, è sostituito dal seguente:

"La compilazione dei progetti e la direzione dei lavori sono affidate alla direzione tecnica provinciale o a privati professionisti iscritti ai rispettivi albi.

La direzione dei lavori può essere affidata a privato professionista anche se il relativo progetto sia stato compilato da altro professionista o dalla direzione tecnica provinciale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia retroattiva.

La compilazione del progetto da parte della direzione tecnica provinciale o l'affidamento dell'incarico di progettazione a privati professionisti ha luogo dopo che la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessorato provinciale competente in relazione alla destinazione dell'opera, ha fissato con propria deliberazione le caratteristiche dell'opera.

Può darsi luogo direttamente alla compilazione del progetto o all'affidamento dell'incarico di progettazione, qualora in programma siano già definite le caratteristiche delle singole opere.

Gli incarichi di progettazione o di direzione lavori a privati professionisti sono conferiti dall'Assessore ai lavori pubblici, che stipula i relativi contratti e impegna la spesa.

Qualora l'opera rivesta particolare importanza, l'Assessore ai lavori pubblici può indire un pubblico concorso o un concorso limitato ad alcuni privati professionisti per la presentazione del progetto di massima.

In caso di concorso limitato, può essere corrisposto a ciascun partecipante un compenso forfettario non superiore all'onorario spettante, ai sensi della tariffa professionale, per la redazione del progetto di massima.

Il compenso forfettario o il premio in caso di pubblico concorso corrisposto al concorrente cui sarà affidata al progettazione esecutiva, è considerato acconto sull'onorario per la compilazione del progetto esecutivo".

All'art. 20, è stato presentato dalla Giunta un emendamento sostitutivo del terzo comma, che dice: anzichè le parole "le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia retroattiva", mettere la seguente dizione: "Le disposizioni concernenti la direzione dei lavori, di cui ai commi precedenti, hanno efficacia retroattiva fino all'1 gennaio 1978".

Chi chiede la parola sull'emendamento testè letto? La parola al consigliere Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (SPS): (Nicht registriert - Non registrato)

PRESIDENTE: Consigliere Erschbaumer, ripeto ancora una volta che se gli emendamenti vengono presentati in tempo per la traduzione, io la faccio fare, ma se vengono presentati all'ultimo momento, visto che il Regolamento lo concede, non posso far altro che accettarlo, come viene proposto.

Chi chiede ancora la parola sull'emendamento? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento presentato alla Giunta, all'art. 20: approvato a maggioranza con due astensioni.

Chi chiede la parola sull'art. 20 così emendato? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 21

Alla copertura degli oneri previsti dagli artt. 1 e 11 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1978, si provvede come segue:

a) all'onere di lire 30.000 milioni, di cui all'art. 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso (punto n. 14 dell'elenco illustrativo);

b) all'onere di cui all'art. 11, valutato in lire 4.500 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo indicato alla precedente lett. a) (punto n. 14/bis dell'elenco illustrativo).

Chi chiede la parola sull'art. 21? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 21: approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 22

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento:

Cap. 4275 - (modificato nel testo) Contributi in conto capitale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli enti locali L. 30.000.000.000.

Cap. 4360 - Oneri derivanti dalla garanzia prestata a favore degli enti locali della provincia su mutui assunti per opere pubbliche (leggi provinciali 11.6.1975, n. 27, art. 11, 21.7.1977, n. 21, art. 5, e 9.8.1977, n. 32, art. 1, lett. c) L. 4.500.000.000.

In diminuzione:

Cap. 5000 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (elenco n. 2) L. 34.500.000.000.-

Chi chiede la parola sull'art. 22? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 22: approvato a maggioranza con due astensioni.

Art. 23

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pongo in votazione l'art. 23, clausola d'urgenza: approvato a maggioranza con 21 sì e due astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuzione delle schede.

(Votazione per scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Esito della votazione: schede consegnate 26, sì 23, schede bianche 3. La legge è approvata.

La seduta è sospesa per una breve riunione dei capigruppo.

La seduta riprende.

Signori consiglieri, ieri il Consiglio ha votato all'unanimità il disegno di legge provinciale n. 276/78: "Modifiche alla L.P. del 31.8.1974, Nr. 7", presentato dall'assessore Zelger. C'è un vizio di forma, che ci costringe a considerare nulla la votazione di ieri. Il vizio consiste nel fatto che la legge originariamente aveva due articoli; la Commissione legislativa, all'unanimità, ha aggiunto un terzo articolo. Ieri, questo terzo articolo, non è comparso al tavolo della Presidenza per una svista, e non dico di chi, di chi doveva farlo.

Evidentemente non ero io che non sapevo neppure lontanamente che la Commissione aveva aggiunto un terzo articolo. Dovevano essere gli interessati, cioè o i componenti la Commissione o l'Assessore stesso, che do-

vevano far rilevare questo fatto. Comunque, la legge votata ieri è annullata. Rifacciamo oggi la stessa legge.

Punto 9) all'ordine del giorno: "Disegno di legge provinciale n. 276/78: "Modifiche alla L.P. 31 agosto 1974, n. 7".

Punkt 9 der Tagesordnung: "Änderung des L.G. vom 31. August 1974, n. 7". "Landesgesetzentwurf Nr. 276/78".

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

ZELGER (Assessor für Schule und Kultur - SVP): Mit Landesgesetz vom 31. August 1974, Nr. 7, wurde im Rahmen der Schulfürsorge auch das Stipendien- und Schulbeihilfenproblem, sei es für Besucher der Pflicht- und Höheren Schulen als auch für Besucher der Hochschulen, der Weiterbildungs- und Fachkurse geregelt.

In den Artikel 7 und 10 sind die Höchstbeiträge der Beihilfen festgelegt worden, die jeweils gewährt werden können.

Durch die inzwischen eingetretenen Teuerungen einerseits, den Kursverlust der Lira gegenüber der ausländischen Währungen andererseits sind die seinerzeit gesetzten Beträge nicht mehr entsprechend und in keiner Weise geeignet, den Zweck zu erreichen, für den sie geschaffen wurden: "die Hindernisse wirtschaftlicher und sozialer Art zu beseitigen, die sich der tatsächlichen Erfüllung der Schulpflicht entgegenstellen und die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit verhindern".

Mit den Beihilfen, die derzeit gewährt werden, können die Kosten der Unterbringung, wenn der Schüler die Schule nicht in seiner Heimatgemeinde besuchen kann, nur zu einem kleinen Teil gedeckt werden.

Dasselbe gilt in noch viel größerem Maße bei Hochschülern usw., die mit den derzeitigen Beihilfen kaum einige Monate die allernotwendigsten Kosten der Unterbringung und Verpflegung zahlen können.

Um dem Zwecke und dem Sinne des Gesetzes zu entsprechen, wird es daher für richtig befunden, die Höchstbeträge entsprechend anzuheben, um sie den veränderten Verhältnissen anzupassen.

Der im Artikel 7 des L.G. vom 31. August 1974, Nr. 7, vorgesehene Betrag von 500.000 Lire wird auf 750.000 Lire erhöht. Die Beihilfen für Studenten an Hochschulen, die im Art. 10 des genannten Gesetzes mit einem Höchstbetrag von 800.000 Lire angegeben sind, werden auf 1.200.000 Lire erhöht, während die Beihilfen zu Gunsten von Besuchern von Weiterbildungs- und Fachkursen bis zu einem Höchstbetrag von 3.000.000 Lire angehoben werden.

Es handelt sich um Höchstbeträge, die nicht überschritten werden dürfen und die auch nicht bereits in diesem Jahre angewendet werden müssen; die Beträge sind immer auch im Rahmen der im Haushalt vorgesehenen Mittel und der Anzahl der ausgeschriebenen Studienstipendien zu halten.

Gemäß obigen Ausführungen wird im Art. 1 der Gesetzesvorlage bestimmt, daß die Studienstipendien bis zu einem Höchstbetrag von 750.000 Lire gewährt werden können.

Der Art. 2 hingegen bestimmt, daß die Stipendien für Hochschüler bis zu Lire 1.200.000 und die Beihilfen für Besucher von Weiterbildungs- und Fachkursen bis zu 3.000.000 Lire gewährt werden können.

Die oben vorgesehenen Erhöhungen bringen keine Mehrausgabe mit sich, weil diese Stipendien und Zuschüsse jeweils sich im Rahmen der in der Landesbilanz vorgesehenen Ansätze halten müssen.

La legge provinciale 31.8.1974, n. 7 "Assistenza scolastica - Provvidenze per assicurare il diritto allo studio" disciplina, tra l'altro, l'assegnazione delle borse di studio agli studenti delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, nonché agli studenti di scuole superiori o frequentanti corsi di perfezionamento e di specializzazione.

In particolare gli articoli 7 e 10 della legge fissano gli importi massimi delle borse di studio che di volta in volta possono essere concessi.

Il tasso inflazionistico da un lato e la svalutazione della lire nei confronti delle valute estere dall'altro, hanno determinato la non corrispondenza e l'inadeguatezza degli importi fissati nel 1974 rispetto alle finalità per le quali erano stati previsti che si riassumono nel principio della "eliminazione dei condizionamenti di ordine economico e sociale che ostacolano l'effettivo adempimento dell'obbligo scolastico e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

Con gli importi infatti delle borse di studio che attualmente vengono erogate, è possibile coprire solo in minima parte le spese di vitto ed alloggio sopportate dagli studenti che non possono frequentare la scuola nel comune di residenza.

Analogo discorso, in misura ancora più rilevante, vale per gli studenti universitari che con gli importi delle attuali borse di studio riescono a sostenere le spese di vitto ed alloggio limitatamente a pochi mesi.

Per non disattendere lo spirito della legge provinciale, si ritiene giustificato un aumento proporzionale degli attuali limiti al fine di adeguarli alla situazione di fatto oggettivamente mutata.

L'attuale importo di lire 500.000, previsto dall'art. 7 della legge provinciale 31.8.1974, n. 7, è elevato a lire 750.000. I contributi per gli studenti frequentanti le scuole superiori, fissati nell'art. 10 della legge con un massimo di lire 800.000, sono elevati a lire 1.200.000, mentre le provvidenze per i frequentanti corsi di perfezionamento e specializzazione possono raggiungere l'importo massimo di lire 3.000.000.

Nel rammentare che gli importi massimi sopra elencati non potranno in ogni caso essere superati, si deve altresì far presente che gli stessi non troveranno applicazione nel corrente esercizio; per gli esercizi futuri gli importi delle borse di studio saranno fissati nei limiti degli stanziamenti di bilancio e avuto riguardo al numero delle borse di studio messe a concorso.

Ciò premesso, l'art. 1 del presente disegno di legge stabilisce che le borse di studio possono essere concesse con un importo massimo fino a lire 750.000.

L'art. 2 viceversa, fissa in lire 1.200.000 l'importo massimo delle borse di studio per gli studenti frequentanti le scuole superiori e in lire 3.000.000 quale tetto delle provvidenze a favore dei frequentanti corsi di perfezionamento e specializzazione.

La presente legge non comporta alcun aumento di spesa, in quanto sia le borse di studio che le provvidenze dovranno mantenersi nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

PRESIDENTE: La parola al presidente della Prima Commissione legislativa, perchè spieghi bene che cosa è successo.

DUBIS (SVP): (Nicht registriert - Non registrato)

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

Art. 1

Il primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

"La Giunta provinciale, dopo avere accantonato le somme necessarie al pagamento delle borse di studio confermabili, determina annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il numero e l'ammontare delle borse da mettere a concorso, fino ad un massimo di lire 750.000 e le modalità della loro assegnazione".

Chi chiede la parola sull'art. 1? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 1: approvato all'unanimità.

Art. 2

L'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Restano fermi gli interventi della Provincia a favore di studenti di scuole superiori e di corsi di perfezionamento e di specializzazione, già previsti dall'art. 1 lett. a) e d), della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. I contributi sono elevati fino ad un massimo di lire 1.200.000 rispettivamente di lire 3.000.000".

Chi chiede la parola sull'art. 2? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 2: approvato all'unanimità.

Art. 3

All'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi:

"Il parere del Consiglio scolastico provinciale ai sensi del presente articolo e quello previsto dal terzo comma, del successivo articolo 5 della presente legge, devono pervenire ai competenti Assessorati alla pubblica istruzione della Giunta provinciale entro 45 giorni dalla data di presentazione delle relative richieste di parere.

Se i pareri non pervengono entro i termini prescritti, la Giunta provinciale è autorizzata ad adottare i relativi provvedimenti prescindendo dai pareri stessi".

Chi chiede la parola sull'art. 3? La parola al consigliere Mitolo.

MITOLO (MSI-DN): Questo articolo, a mio modo di vedere, ha una grossa importanza, ed è proprio stato aggiunto, perchè l'esperienza ha dettato di arrivare ad una certa soluzione, cioè di arrivare a prescindere dal parere del consiglio scolastico, perchè in passato qualche volta non si è potuto ottenere in tempo utile il parere, perchè detto consiglio scolastico provinciale, quando si è riunito spesse volte non era in numero legale per deliberare.

La cosa è grave. Sottolineo questo anche perchè del consiglio scolastico provinciale non fa parte nessun elemento, che appartiene al mio partito o genericamente alle forze cosiddette di destra, che qui dovrei rappresentare.

Non lo dico con astio o con malanimo, ma lo faccio rilevare, perchè questi consigli sono in gran parte l'espressione dei partiti e delle forze di maggioranza a cui si uniscono al massimo le forze di sinistra e di estrema sinistra.

Quindi, certe responsabilità vanno sottolineate tenendo presente che in futuro che questi consigli siano effettivamente rappresentativi ed effettivamente pluralistici e non si debba solo tenere conto di un certo rapporto di forze. Soprattutto credo che si debba puntare alla qualità dei rappresentanti; il consiglio scolastico provinciale è una cosa molto importante e si riunisce spesso però senza avere il numero legale. Allora, credo che sarebbe stato inutile eleggerlo. Certo non è solo questo consiglio che qualche volta tarda a dare pareri, ma anche altri consigli scolastici fanno così. Mi auguro comunque che tutti questi comitati ed assemblee siano più solerti o quanto meno se ci sono delle ragioni plausibili per cui essi sono carenti nel loro funzionamento, sia che siano dovuti, non vorrei essere maligno, ma siano dovuti al fatto di non avere una sufficiente retribuzione per le prestazioni, che essi danno o perchè in effetti non hanno interesse ad affrontare certi problemi, allora bisogna riconsiderare il problema nella sua interezza ed addirittura nei suoi fini essenziali. Questo volevo dire, pur accettando questa modifica, per-

chè mi sembra che non si debba aspettare 45 giorni per un parere più o meno positivo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3: approvato all'unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuzione delle schede.

(Votazione per scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Esito della votazione: schede consegnate, 25, sì 25. La legge è approvata.

La seduta è tolta.

ORE 18.30 UHR

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE
SÜDTIROLER LANDTAG

VII. LEGISLATURA 1978
GESETZGEBUNGSPERIODE

PROCESSO VERBALE
PROTOKOLL

della 130^a seduta tenuta a BOLZANO il giorno 4 maggio 1978
der Sitzung, abgehalten in BOZEN am

Presiede il PRESIDENTE:
Vorsitz des PRÄSIDENTEN:

Prof. Decio Mognoni
Dott. Luis Durnwalder

Assistono i SEGRETARI:
Beisitz der SEKRETÄRE:

Rosa Franzelin-Werth
Anton Kiem

Sono assenti i CONSIGLIERI:
Abwesende ABGEORDNETE:

Benedikter dott. Alfons (giust.)
Gouthier avv. Anselmo (giust.)
Jenny dott. Egmont (ingiust.pom.)
Ladurner-P. Mathias (giust.)
Nicolodi rag. Silvio (giust.)
Rigott Alfons (ingiust.)
Stecher Josef (giust. pom.)
Vaja dott. Karl (giust.)

Il Consiglio provinciale si è riunito in sessione straordinaria per proseguire nella trattazione dell'ordine del giorno del 24 e del 23 aprile 1978, al quale è stato aggiunto il seguente nuovo punto:

- 11) Disegno di legge provinciale n. 277/78: "Norme concernenti l'esercizio delle attribuzioni dell'ENAL in provincia di Bolzano in materia di attività ricreative".

La seduta inizia alle ore 10.40.

Il Consiglio passa alla trattazione del punto 10) all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 280/78: "Piano triennale per il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali".

L'Assessore Rubner dá lettura della relazione della Giunta e il consigliere Müller di quella della terza Commissione legislativa.

Aperta la discussione generale, prende per primo la parola il consigliere Sfondrini. Egli critica soprattutto il fatto che i comuni maggiori siano svantaggiati per quanto concerne l'assegnazione dei fondi, in quanto il criterio di ripartizione basato sulla popolazione e sulla superficie non è equo. Dopo avere chiesto ulteriori delucidazioni sull'importo di 5.250 milioni del quale dispone annualmente la Giunta per far fronte ad eventuali interventi necessari, il consigliere Sfondrini preannuncia la sua astensione.

Il consigliere Stecher lamenta il ritardo con il quale è stato presentato il provvedimento in esame, osservando che, a causa di questo ritardo, quest'anno i fondi non possono più essere investiti in tempo utile. Egli si dichiara favorevole all'elaborazione di una nuova legge-quadro e sottolinea che nel disegno di legge in oggetto non sono previste delle direttive programmatiche per l'assegnazione dei mezzi. Dopo aver rilevato che essendo rimasti invariati i criteri di ripartizione, i comuni che versano effettivamente in una situazione di bisogno non vengono ad avere nessun vantaggio, egli preannuncia la sua astensione.

Il consigliere Erschbaumer osserva invece che il disegno di legge in esame ha avuto un "iter lampo". A suo avviso il criterio di ripartizione nel rapporto superficie-popolazione dimostra che la Provincia intende limitare l'autonomia comunale. Concludendo il consigliere Erschbaumer raccomanda alla Giunta di ridurre gli incarichi a liberi professionisti per lasciare maggior spazio ad interventi in economia. Il consigliere Jenny definisce quantomeno superati i criteri di ripartizione dei fondi. Egli osserva che, alla luce della diversità di situazioni nei singoli comuni, non ha senso attenersi rigidamente al rapporto "per abitante" e "per abitante".

La seduta antimeridiana termina alle ore 12.

La seduta pomeridiana inizia alle ore 15.40.

Nel prendere la parola, l'Assessore Oberhauser osserva che con l'avere tolto la sovranità fiscale ai comuni è stato compiuto un grave errore, dal quale ha automaticamente origine l'indebitamento dei comuni. A suo avviso, con un importo annuo pari a 30 miliardi di lire è stato raggiunto un limite ottimale. Egli fa altresì rilevare che qualsiasi criterio di ripartizione è suscettibile di critica, ma che non vi è altra possibilità di scelta. In riferimento a quanto rilevato dal consigliere Sfondrini, l'Assessore Oberhauser tiene a precisare che la città di Bolzano è il comune che trae i maggiori profitti dalla legge di risanamento e che per comprendere l'indebitamento del capoluogo provinciale va tenuto conto anche del fatto che l'amministrazione di questo comune spende il 46% del Bilancio per il proprio personale.

Il consigliere Müller, dopo aver definito questo provvedimento molto positivo per i comuni, osserva che, rispetto alla legge n. 27, le comunità di valle hanno meno vantaggi. Il 17,5% previsto per la realizzazione di strutture edilizie sovracomunali è a suo avviso appena sufficiente. Egli ritiene indispensabile per i comuni la possibilità di programmare per tre anni e definisce positivo il fatto che la Provincia disponga del 17,5% per poter far fronte ad eventuali interventi di emergenza. Al riguardo, egli osserva che anche nel Tirolo del nord sussiste un fondo speciale per interventi a favore di comuni economicamente più deboli. Egli conclude preannunciando il voto favorevole dell'SVP.

Il consigliere Mitolo è d'opinione che con questo disegno di legge vengano evidentemente svantaggiati i comuni della Provincia con maggior densità demografica e che soprattutto per i comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Laives sia necessario prevedere misure particolari. Il consigliere Mitolo comunica infine che voterà a favore del disegno di legge, anche se non può fare a meno di nutrire certe riserve in merito.

Il Presidente Molignoni osserva che il criterio di ripartizione costituisce il punto critico del provvedimento e rimanda, al riguardo, all'art. 3 del medesimo. Egli comunica che firmerà un emendamento a questo articolo, che verrà presentato dalla DC.

L'Assessore Pasquali fa rilevare che il criterio di ripartizione costituisce un meccanismo che non tiene conto delle effettive esigenze della città di Bolzano e sottolinea a tale proposito che sarebbe molto pericoloso trascurare il capoluogo provinciale.

L'Assessore Ruzner risponde circostanziatamente agli oratori che

lo hanno preceduto, prendendo anche posizione sul disegno di legge in generale. Egli tiene a precisare che le esigenze dei grossi agglomerati urbani verranno prese in considerazione nell'ambito di diverse altre leggi. Al riguardo egli sottolinea gli enormi costi connessi allo smaltimento delle acque di scarico e dei rifiuti solidi urbani nelle città di Bolzano e Merano e nel comune di Laives, che vengono coperti con leggi specifiche. Concludendo egli fa altresì presente che nella quota del 17,5% rientrano anche interventi prioritari della Provincia per la costruzione di case di riposo per anziani.

Il passaggio alla discussione articolata viene approvato a maggioranza con un'astensione.

Art. 1: un emendamento presentato dal consigliere Mitolo viene approvato all'unanimità.

L'articolo così modificato viene approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 2: approvato senza discussione a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 3: il consigliere Bertorelle illustra circostanziatamente un emendamento presentato dalla DC e dal PSDI, tendente a modificare il criterio di ripartizione.

L'Assessore Rubner dichiara al riguardo che la maggioranza della Giunta non può accettare questo emendamento, che, posto in votazione viene respinto a maggioranza con 7 voti favorevoli e 15 voti contrari.

L'articolo 3 viene approvato a maggioranza con 15 voti favorevoli e 7 voti contrari.

Art. 4: approvato senza discussione a maggioranza con un'astensione.

Gli artt. dal 5 al 14 compreso vengono approvati all'unanimità senza discussione.

Gli artt. dal 15 al 19 compreso vengono approvati senza discussione a maggioranza con un'astensione.

Art. 20: l'Assessore Rubner illustra un emendamento della Giunta.

Tanto l'emendamento quanto l'articolo così modificato vengono approvati a maggioranza con 2 astensioni.

Gli artt. 21 e 22 vengono approvati a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 23, (clausola d'urgenza): approvato a maggioranza con 11 voti favorevoli e 4 astensioni.

In sede di votazione il disegno di legge nel suo complesso vie-

ne approvato, senza dichiarazioni di voto, con 23 voti favorevoli e 3 schede bianche su 26 votanti.

Punto 9) all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 276/78: "Modifiche alla L.P. 31 agosto 1974, n. 7".

La relazione della Giunta viene data per letta ed il consigliere Dubis fa la relazione orale della prima Commissione legislativa.

Nessuno chiede la parola in sede di discussione generale ed il passaggio alla discussione articolata viene approvato all'unanimità.

Artt. 1 e 2: approvati all'unanimità senza discussione.

Art. 3: il consigliere Mitolo sottolinea l'importanza di questo articolo ed auspica che in futuro si possa avere consigli scolastici con composizione piú pluralistica.

Posto in votazione, l'articolo viene approvato all'unanimità.

Il disegno di legge nel suo complesso viene approvato, senza dichiarazioni di voto, con 25 voti favorevoli su 25 votanti.

La seduta termina alle ore 18.50.

I SEGRETARI:

IL PRESIDENTE:

- Rosa Franzelin-Werth - *Rosa Franzelin-Werth* - Prof. Decio Mognoni -
- Avv. Anselmo Gouthier - (assente) - *Anselmo Gouthier*
- Anton Kiem - *Anton Kiem*

/rm

** ** * ** ** *

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL' ALTO ADIGE
SÜDTIROLER LANDTAG

VII. LEGISLATURA 1978
GESETZGEBUNGSPERIODE

PROCESSO VERBALE
PROTOKOLL

della 180. seduta tenuta a BOLZANO il giorno 4. Mai 1978
der Sitzung, abgehalten in BOZEN am

Presiede il PRESIDENTE
Vorsitz des PRÄSIDENTEN :

Prof. Decio Molignoni
Dr. Luis Durnwalder

Assistono i SEGRETARI
Beisitz der SEKRETÄRE :

Rosa Franzelin-Werth
Anton Kiem

Sono assenti i CONSIGLIERI
Abwesende ABGEORDNETE :

Dr. Alfons Benedikter (entsch.)
Dr. Anselmo Gouthier (entsch.)
Dr. Egmont Jenny (unent.nachm.)
Mathias Ladurner-Parthanes (ent
Rag. Silvio Nicolodi (entsch.)
Alfons Rigott (unentsch.)
Josef Stecher (entsch. nachm.)
Dr. Karl Vaja (entsch.)

Der Südtiroler Landtag ist in außerordentlicher Sitzung zusammengetreten, um mit der Tagesordnung vom 24. und 28. April 1978 fortzufahren.

Außerdem wurde noch folgender Punkt auf die Tagesordnung gesetzt:

11. Landesgesetzentwurf Nr. 277/78: "Bestimmungen über die Ausübung der Befugnisse des EMAL auf dem Gebiet der Freizeitgestaltung in der Provinz Bozen".

Die Sitzung beginnt um 10.40 Uhr.

Man schreitet zur Behandlung des Punktes 10) der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 280/78: "Dreijahresplan zur Finanzierung öffentlicher Arbeiten im Interesse der Gebietskörperschaften".

Landesrat Rubner verliest den Bericht der Landesregierung, während der Abg. Müller jenen der dritten Kommission verliest.

In der Generaldebatte ergreift als erster der Abg. Sfondrini das Wort: Er beanstandet vor allem, daß die großen Gemeinden bei der Aufteilung der Gelder zur kurz kämen, weil der Aufteilungsschlüssel Bevölkerung - Fläche nicht gerecht sei. Nähere Aufklärung möchte er über die jährlichen 5.250 Millionen, die dem Landesausschuß für den Ausgleich für eventuelle Härtefälle zur Verfügung stehen. Sfondrini kündigt seine Stimmenthaltung an.

Der Abg. Stecher beklagt die verspätete Einbringung des Gesetzentwurfes, was zur Folge habe, daß die Gelder im heurigen Jahre nicht mehr termingerecht investiert werden könnten. Er spricht sich für die Ausarbeitung eines neuen Rahmengesetzes aus und vermißt im vorliegenden Gesetzentwurf programmatische Richtlinien für die Verteilung der Gelder. Die wirklich bedürftigen Gemeinden, sagt Stecher, kommen aufgrund der unverändert gebliebenen Aufteilungskriterien nicht zum Zuge. Auch er kündigt seine Stimmenthaltung an.

Der Abg. Erschbaumer hingegen bescheinigt dem Gesetzentwurf eine Blitzkarriere. Der Aufteilungsschlüssel - Fläche - Bevölkerung beweise, daß das Land die Gemeindeautonomie beschneiden will. Erschbaumer empfiehlt, weniger Aufträge an Freiberufler zu vergeben und dafür die Landesbetriebe intensiver einzuschalten.

Der Abg. Jenny bezeichnet die Kriterien der Aufteilung der Gelder als überholt. Angesichts der unterschiedlichen Situationen der einzelnen Gemeinden habe es keinen Sinn, die Gelder streng im Verhältnis zur Gemeindeoberfläche und zur Einwohnerzahl zu verteilen.

Ende der Vormittagssitzung um 12.00 Uhr.

Beginn der Nachmittagssitzung um 15.40 Uhr.

Einleitend bezeichnet LR Oberhauser die Entziehung der Steuerhoheit der Gemeinden als einen großen Fehler, der unwillkürlich die Verschuldung nach sich zieht. Mit 30 Milliarden jährlich sei ein Optimum erreicht worden. Jeder Aufteilungsschlüssel sei kritisierbar, doch gebe es keine andere

Möglichkeit. Er verweist auf die Äußerungen Sfondrinis, wonach die Stadt Bozen vom Sanierungsgesetz am meisten profitiere und daß die Verschuldung der Landeshauptstadt auf eine Mentalität schließen läßt, die auch imstande ist, für das Gemeindepersonal 46% des Budgets auszugeben.

Der Abg. Müller bezeichnet den Gesetzentwurf als sehr positiv für die Gemeinden. Im Verhältnis zum alten Gesetz Nr. 27 schneiden aber die Talgemeinschaften schlechter ab. Die für die Förderung Übergemeindlicher Bauvorhaben bestimmten 17,5% dürften seiner Meinung nach knapp ausreichen. Unerläßlich sei es für die Gemeinden auf drei Jahre vorausplanen zu können. Die 17,5%, die das Land zum Ausgleichen eventueller Härtefälle zur Verfügung hält, bezeichnet Müller als positiv; vergleichsweise habe auch Nordtirol einen Sonderfonds für ärmere Gemeinden. Jedenfalls werde die SVP für den Gesetzentwurf stimmen.

Der Abg. Mitolo ist der Auffassung, daß durch den Gesetzentwurf die bevölkerungsreichen Gemeinden des Landes offenkundig benachteiligt seien. Daher solle man besonders für die Gemeinden Bozen, Meran, Brixen und Leifers besondere Maßnahmen vorsehen. Mitolo kündigt an, daß er für den Gesetzentwurf stimmen werde, auch wenn er gewisse Vorbehalte nicht los werden könne.

Präsident Molognoni bezeichnet den Aufteilungsschlüssel als den wunden Punkt des Gesetzentwurfes, wobei er besonders auf den Artikel 3 hinweist. Er kündigt an, daß er einen diesbezüglichen Abänderungsantrag von der DC mitunterschreiben werde.

Landesrat Pasquali bezeichnet die Überlegung des Aufteilungsschlüssels als einen Mechanismus, der aber auf die wahren Bedürfnisse der Stadt Bozen nicht Rücksicht nimmt. Dabei betont er, daß es sehr gefährlich wäre, Bozen zu vernachlässigen.

Landesrat Rubner antwortet nun ausführlich seinen Vorrednern und nimmt auch allgemein zum Gesetzentwurf Stellung, wobei er betont, daß die Bedürfnisse der größeren Ballungszentren durch verschiedene andere Gesetze finanziert werden. Er verweist dabei auf die enormen Kosten der Abwasser- und Müllanlagen der Städte Bozen, Meran und der Gemeinde Leifers, die durch Sondergesetz finanziert werden. Mit den 17,5% möchte das Land schwerpunktmäßig den Bau von Altersheimen vorantreiben.

Der Übergang zur Sachdebatte erfolgt mit 1 Enthaltung.

Art. 1: ein von Mitolo eingebrachter Änderungsantrag wird von diesem erläutert und mit Stimmeneinhelligkeit angenommen.

Der so abgeänderte Artikel wird mit 2 Enthaltungen angenommen.

Art. 2: ohne Wortmeldung mit 4 Enthaltungen angenommen.

Art. 3: ein Antrag, unterschrieben von den Abgeordneten von der DC und PSDI, den Verteilungsschlüssel zu ändern, wird von Bertorelle ausführlich erläutert.

Landesrat Rubner kündigt an, daß sich die Mehrheit der Landesregierung nicht in der Lage sehe, für den Antrag zu stimmen. Dieser wird nun mit 7 Ja-Stimmen und 15 Nein-Stimmen abgelehnt.

Der Artikel selbst wird mit 15 Ja-Stimmen und 7 Gegenstimmen angenommen.

Art. 4: ohne Wortmeldung mit 1 Enthaltung angenommen.

Artikel 5 bis 14: ohne Wortmeldung mit Stimmeneinhelligkeit angenommen.

Artikel 15 bis 19: ohne Wortmeldung mit 1 Enthaltung angenommen.

Art. 20: ein Abänderungsantrag, eingebracht durch die Landesregierung wird von Landesrat Rubner erläutert.

Der Antrag sowie der so abgeänderte Artikel werden mit 2 Enthaltungen angenommen.

Artikel 21 und 22: werden ebenfalls mit 2 Enthaltungen angenommen.

Art. 23: (Dringlichkeitsklausel) mit 21 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen.

Der Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit wird nun ohne Erklärungen zur Stimmabgabe von 26 Abstimmenden mit 23 Ja-Stimmen und 3 weißen Stimmzetteln genehmigt.

Punkt 9) der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 276/78: "Änderung des L.G. vom 31. August 1974, Nr. 7".

Der Bericht der Landesregierung wird als verlesen betrachtet, während der Abg. Dubis jenen der ersten Kommission verliest.

Es erfolgen keine Wortmeldungen in der Generaldebatte.

Der Übergang zur Sachdebatte wird mit Stimmeneinhelligkeit genehmigt.

Artikel 1 und 2: ohne Wortmeldungen mit Stimmeneinhelligkeit genehmigt.

Art. 3: der Abg. Mitolo verweist auf die Wichtigkeit des Artikels und spricht die Hoffnung aus, daß sich die Zusammensetzung der Schulräte pluralistischer als bisher gestalten.

Der Artikel wird mit Stimmeneinhelligkeit angenommen.

Der Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit wird nun ohne Erklärungen zur Stimmabgabe von 25 Abstimmenden mit 25 Ja-Stimmen angenommen.

Ende der Sitzung um 18.50 Uhr.

DIE SEKRETÄRE:

DER PRÄSIDENT:

- Rosa Franzelin-Werth - *Rosa Franzelin* - Prof. Decio Molignoni -
- Dr. Anselmo Gouthier - (abwesend)
- Anton Kiem - *Anton Kiem*

/mp

** ** *